

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi — Approvazione, senza discussione, del progetto di legge per facoltà alla provincia della Savoia Propria di contrarre un mutuo — votazione dei due articoli, e dell'intero progetto — Discussione generale del progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni o di commerci — Avvertenze ed articolo di aggiunta proposto dal commissario regio Scialoja — Discorsi dei deputati Arnulfo e Guillet contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

MONTICELLI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero (ore 1 33), saranno stampati sulla gazzetta ufficiale i nomi dei deputati assenti (1).

(Succede un intervallo di aspettazione di dieci minuti.)

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LO STABILIMENTO D'AIX.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di legge diretto a concedere facoltà alla provincia di Savoia Propria di contrarre un mutuo passivo per concorrere nelle spese di ristauero e di ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 125.)

La discussione generale è aperta.

LOUHAZ, relatore. Je demanderai la parole pour savoir si monsieur le ministre de l'intérieur adhère à la petite variante que la Commission a fait subir à son projet de loi.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Il Ministero dichiara di aderire a questa variazione, la quale non fa che concedere una facoltà al Governo per evitare quelle difficoltà,

(1) L'elenco dei signori deputati, che non risposero al presente appello nominale, pubblicato nella *Gazzetta Piemontese* del 13 febbraio 1857, è il seguente:

Annoni, Ara, Arrigo, Balbi, Bertoldi, Biancheri, Bianchi, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunier, Buffa, Buraggi, Cabella, Cambieri, Cantara, Carta, Casanova, Cassinis, Cavour Camillo, Chambost, Chapperon, Cobianchi, Colli, Correnti, Costa Antonio, Costa di Beauregard, Costa della Torre, Crosa, Delfino, Delitala, De Martinel, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Farina Maurizio, Ferracciù, Gallisai, Gallo, Galvagno, Garibaldi, Gianoglio, Girod, Graffigna, Grixoni, La Marmora, Lanza, Malan, Mamiani, Marassi, Mari, Martelli, Martinet, Mautino, Mellana, Mezzena, Miglietti, Moia, Mongellaz, Musso. Naytana, Notta, Oytana, Pallavicini F., Pareto, Petitti, Pernati, Ponziglione, Pugioni, Ravina, Di Revel, Rezasco, Riccardi Ernesto, Rocci, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Serra Carlo, Sineo, Somis, Tegaz, Tola, Torelli, Tuveri, Valerio, Zirio.

le quali per avventura potessero incontrarsi nell'esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La provincia di Savoia Propria è autorizzata, in conformità delle deliberazioni prese dai suoi rappresentanti il 17 giugno dell'anno scorso e dal Consiglio divisionale di Chambéry l'8 susseguito luglio, a prendere a mutuo la somma di duecento ventimila lire destinate al pagamento della metà della quota assegnatale dalla legge del 9 giugno 1856 nelle spese di restauro e di ampliamento dello stabilimento balneario d'Aix, mediante l'emissione di numero 220 cartelle al portatore da lire mille fruttanti l'annua rendita di lire 80. »

(È approvato.)

« Art. 2. E fatta facoltà alla provincia medesima di prendere a prestito sotto l'osservanza di quelle condizioni che saranno dal Governo approvate, la somma mancante a completare il suo concorso nelle spese predette a misura che se ne presenterà il bisogno. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :

Presenti e votanti	106
Maggioranza	54
Voti favorevoli	103
Voti contrari	3

(La Camera adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE PER L'ESERCIZIO DI PROFES- SIONI O DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate per l'esercizio di professioni o di commercio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 195.)

Se la Camera acconsente, non si darà lettura di tutto il progetto. (*No! no!*)

Il signor commissario regio ha la parola.

SCIALOJA, commissario regio. Signori, il Governo aveva

già presentato un progetto per la soppressione delle piazze privilegiate ancora esistenti.

Questo progetto veramente era una transazione tra il passato e l'avvenire, perciocchè, sopprimendo le piazze privilegiate, conservava temporaneamente il numero di alcune di esse, e peculiarmente di quelle dei procuratori; ammetteva di più che per una volta sola gli attuali proprietari delle piazze avessero il diritto di presentare un successore all'approvazione sovrana.

Imponeva in terzo luogo un canone, oltre la tassa della patente, il quale canone avrebbe dovuto unicamente essere contribuito dai nuovi esercenti.

Faceva quindi valere questi vantaggi come parte del prezzo di riscatto; e dacchè alcune piazze, quelle dei procuratori specialmente, hanno acquistato in commercio un valore assai più considerevole della finanza loro primitiva, il Governo per via di equità aggiungeva al prezzo di riscatto un'indennità che restringeva ai soli procuratori di Torino, essendo indennità maggiore per questi, unica per gli altri, i vantaggi di cui ho discusso.

Ma la vostra Commissione, o signori, faceva meglio, a parer mio, perchè accorgendosi come ogni via di mezzo tra il privilegio e la libertà conducesse di nuovo al privilegio, sopprimeva anch'essa le piazze esistenti, come faceva il progetto ministeriale, ma vi sostituiva la libertà della professione di procuratore; libertà garantita da una cauzione e dalle prove di moralità e d'idoneità che verranno poi specialmente indicate nel progetto di riordinamento.

Era però necessario, o signori, di mettere in questo progetto le basi del futuro riordinamento, perciocchè, come da principio io rassegnava alla Camera, è gran parte di prezzo il privilegio, se si conserva più o meno diminuito, più o meno mascherato.

Epperò la vostra Commissione, ritenendo anch'essa in principio il riscatto come rigore di diritto, in compenso del libero esercizio da essa proposto, aumentava l'indennità stabilita originariamente nel progetto ministeriale; e non solamente l'aumentava, ma la estendeva a tutti i procuratori, cioè così a quelli di Torino, come agli altri delle provincie. Non pertanto conservava nel progetto ministeriale la parte che concerneva il duplice peso, cioè quello della tassa-patenti e del canone; senonchè per vedute di eguaglianza sottometteva al canone così gli antichi procuratori come i nuovi.

Nel frattempo, o signori, mentre la Commissione si occupava di questo controprogetto, i procuratori, massime quelli di Savoia e di Torino, reclamavano contro il progetto ministeriale, e dichiaravano apertamente che i vantaggi, che il Ministero aveva creduto di proporvi come parte d'indennità per riscatto delle loro piazze, erano nulli e puramente apparenti. A tal modo veniva meno quella ragione per la quale il Ministero aveva preferito la transazione a cui ho accennato tra il privilegio e la libertà.

Lamentavano pure i procuratori l'essersi creduto applicabile il principio del riscatto; perciocchè essi pretendono le loro piazze essere divenute proprietà non solo private, ma sì assolute definitive e non riscattabili; di sorta che abbiano ad espropriarsi colle norme ordinarie dell'espropriazione forzata per ragione di pubblica utilità.

Rispetto a questo punto dei loro richiami, debbo sottomettere alla Camera che il Ministero dopo avere fatto studiare la quistione da persone competenti, dopo avere consultata non solo la giurisprudenza legislativa, ma anche quella dei tribunali del regno; e, dopochè il suo avviso fu

confortato da quello assai autorevole della Commissione vostra, ed ultimamente da un solenne giudicato, ammise il principio del riscatto; e non dubitando che, secondo le leggi del paese, dirò anche più, secondo il principio del diritto pubblico nazionale, non sia applicabile alla ricompra di queste piazze altra norma che quella sempre seguita della restituzione del prezzo primitivo, insisteva ed insiste sulla sua proposizione a tale riguardo, raccomandandoci solamente di temperare il rigore del diritto con ragionevoli riguardi di equità.

Ma dacchè vi ha privati proprietari di piazze che credono od almeno dicono che le loro piazze non sono riscattabili, il Ministero, per soddisfare i loro reclami e per calmare la coscienza di coloro che potessero avere alcun dubbio intorno a questa materia, vi propone di aggiungere al progetto della Commissione, e credo che la Commissione voglia accettare quest'aggiunta, un articolo addizionale, il quale dica così:

« Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i proprietari delle piazze che non vorranno giovare dell'indennità accordata coll'articolo secondo del progetto, debbono dichiararlo per atto d'uscire all'amministrazione demaniale. In tal caso pronuncieranno i tribunali.

« La rinuncia è irrevocabile, qualunque sia l'esito del giudizio.

« Trascorso il mese senza la suddetta dichiarazione, sarà interdetto ogni richiamo; e la liquidazione avrà effetto secondo le norme prescritte dalla presente legge. »

Come vedete, signori, chi mai credesse, quello che io fermamente non credo, cioè a dire che potesse il potere legislativo menomamente invadere le attribuzioni del potere giudiziario, ammettendo la proposta della Commissione ora divenuta del Ministero, sarà dalla proposta aggiunta soddisfatto. Chi si crederà leso, chi ricusa, secondo noi, un beneficio, o perchè nol vuole, o perchè nol giudica tale, farà valere i suoi diritti innanzi al giudice, se pure alcuno gliene rimane.

In secondo luogo il Ministero, approvando le basi generali del progetto della Commissione, e riservandosi soltanto di proporvi a suo luogo alcuni temperamenti secondari, ha creduto ancora di dover modificare in alcuna parte siffatte basi. Ammettendo il principio della libertà della professione dei procuratori, malamente avrebbe comportato che questa libera professione avesse portato ancora il marchio della schiavitù coll'essere sottoposta alla contribuzione d'un canone, oltre della tassa di patente. Il canone è riscatto di schiavitù, e noi intendiamo che questa legge riconosca un diritto, anzi restituisca ad una intera classe di cittadini il diritto che le è stato per secoli confiscato. Non potevasi dunque secondo giustizia ammettere che, oltre della tassa-patenti, fossero i procuratori sottoposti anche alla contribuzione di un canone. Quindi io annunzio anticipatamente alla Camera che il Ministero propone questo secondo temperamento al progetto della Commissione, cioè che venga eliminato l'articolo col quale s'impone ai procuratori il pagamento del canone.

A questo modo io penso che la discussione della legge sarà facilitata, e che voi la giudicherete degna della vostra approvazione.

PRESIDENTE. Il deputato Arnulfo ha facoltà di parlare.

ARNULFO. Signori, dopo la discussione di una legge di tanta importanza, quanto lo è quella della pubblica istruzione, io non so come riescirò a conciliarmi la vostra attenzione scorrendo sopra una legge, la cui principale parte ha per oggetto materiali interessi; io non so, dico, come potrò procu-

rammi la consueta attenzione vostra salvo, considerando che questi materiali interessi si riferiscono ad una numerosa classe di cittadini e da questa legge dipende la sorte di molti e delle loro famiglie, e soprattutto possono essere disconosciute le ragioni di molti terzi aventi diritti acquistati sulle piazze.

Mi affido tanto più di ottenere l'attenzione vostra, anche perchè con questa legge si verrebbe a portare una radicale innovazione nella postolazione, innovazione che può essere feconda di non lieve pubblico danno.

Prima però di trattare di questa controversia, io devo fare una dichiarazione. La Camera in ogni circostanza mi diede prova di credere che la mia parola fu sempre disinteressata; ma avendo io per più di un trentennio esercito l'ufficio di causidico, potrebbe non senza ragione sospettarsi che, sebbene io abbia abbandonato l'ufficio di procuratore fin dal 1854, io abbia ancora o proprietà di piazza od interesse nell'esercizio; potrebbe taluno credere che la mia voce sia ispirata o da interesse personale o da quello degli antichi miei colleghi, e che disimpegno qui più l'ufficio di mandatario che quello di deputato.

Dichiaro perciò alla Camera che mai fui proprietario di piazza di procuratore, che il mio esercizio fu concesso con nomina regia, e che non ho interesse diretto od indiretto nella proprietà di piazze, o nell'esercizio di procure. Il mio linguaggio non è quindi ispirato salvo da una lunga pratica ed esperienza da cui deriva un'intima convinzione.

Duplice è l'oggetto della legge che ci occupa: il primo concerne la soppressione delle piazze di procuratore, misuratore, fondachiere ed altre; il secondo, il libero esercizio dell'ufficio di procuratore.

Sebbene connessi, io li tratterò tuttavia nell'ordine seguente, cioè prima parlerò delle piazze, quindi del libero esercizio.

Ma per trattare con chiarezza della soppressione delle piazze e della loro liquidazione, io credo indispensabile che la Camera conosca come e in quali termini siano state tali piazze costituite, perchè non si potrà portare sentenza sopra la loro abolizione se non si conosce dapprima come furono create. Con ciò io credo di fare opera necessaria per essere compreso da tutti coloro che mi ascoltano, e dagli oratori che verranno dopo di me.

La creazione di molte piazze privilegiate si fece coll'editto 21 agosto 1753, il quale è così concepito:

« Pensando Noi a tutti quei mezzi che, senza aggravio dei nostri sudditi, puonno soccorrere le nostre finanze nelle presenti circostanze, abbiamo stimato che possa essere expediente di fissare il numero dei procuratori patrocinanti avanti i tribunali delle città capi di provincia dei nostri Stati, e stabilire quello dei misuratori ed agrimensori pubblici, ad esempio di ciò che si è praticato dai nostri reali predecessori in riguardo ai procuratori avanti i Senati, notai e speciali, mentre concorrono in questo nuovo stabilimento gli stessi motivi profittevoli agli esercenti tali professioni, che mossero l'animo dei Principi a fissare li già stabiliti. Quindi è che per il presente, di nostra certa scienza ed autorità regia, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato come segue:

« 1° Fissiamo il numero dei procuratori patrocinanti nelle prefetture ed altri tribunali di dette rispettive città a quello che resta annotato in piede del presente, e questi solo potranno comparire e legittimare il giudizio in detti tribunali con tutte le prerogative e privilegi accordati dai regii editti e costituzioni ai procuratori stabiliti avanti i magistrati, permettendole di poter anche formare tra essi il loro Collegio.

« 2° Proibiamo, ecc. »

Prescindo dal leggere questo articolo inquantochè non ha relazione colla creazione delle piazze.

« 3° Stabiliamo pure col presente nostro editto le piazze dei misuratori tanto di fabbriche che di campagne, e quello fissiamo al numero che resta in piè del presente espresso, con dichiarazione che qualunque misuratore provvisto d'una delle suddette piazze potrà esercitare la sua professione indifferentemente in tutti i nostri Stati di qua del mare, a riserva della città e territorio di Torino, in cui potranno solo esercitare i provvisti di piazze stabilite in detta città.

« 4° Sarà lecito a chiunque si sia di far acquisto dalle nostre finanze d'una o più piazze, tanto da procuratore, che da misuratore suddetti, per esercirle per lui o per sostituito, precedente però l'approvazione che dovrà rapportare nel modo che viene prescritto dalle Nostre Costituzioni.

« 5° Tutte esse piazze saranno ereditarie ed alienabili « per maschi e femmine come cosa libera e commerciabile, « conferendole di più tutti quei privilegi e prerogative accordate nelle Nostre Costituzioni alle piazze dei notai. » Non leggerò il rimanente delle patenti, perchè riflette le formalità da osservarsi per fare l'acquisto delle piazze.

Per la Savoia emanarono le regie patenti dell'11 novembre 1754, colle quali si è così stabilito:

« Les raisons qui ont porté nos royaux prédécesseurs et nous-mêmes à fixer un certain nombre de procureurs pour exercer un tel office tant par devant les Sénaats que les autres magistrats inférieurs en deça des monts, ont été si avantageuses pour le bien de la justice et de nos sujets, que nous nous sommes déterminés à établir une pareille fixation dans nos États de Savoie, d'autant plus que nous pouvons, avec l'établissement et la vente de ces places, fournir à nos finances un moyen d'en retirer aussi quelque argent pour employer aux frais très-considérables de la présente guerre.

« A ces fins, de notre certaine science et autorité royale, eu sur ce l'avis de notre Conseil, nous avons fixé et établi, ainsi que par le présent édit nous fixons et établissons en nos États de Savoie les places des procureurs, au nombre ci-après, savoir: 24 au Sénat, 6 au Bailliage de Savoie, autres 6 à celui de Ternier et Gaillard, 10 en la Judicature-Maje de Gênois et 8 pour chacune de celles du Chablais, Faucigny, Maurienne et Tarentaise.

« Les susdites places seront héréditaires et aliénables, « comme une chose libre et qui peut être commercée, » avec les mêmes privilèges qui ont été accordés aux places de notaires par nos Constitutions. » (Liv. V, tit. 22 §§ 2, 3, 4, 5, chap. 1^{er})

Si è costituito un numero determinato di piazze.

Quanto ai procuratori di Torino, è pure necessario che la Camera conosca in quali termini si fecero le loro concessioni. Dirò che le concessioni a favore dei procuratori di Torino risalgono al 1506, e furono sempre per successive patenti confermati ed accresciuti i loro diritti.

Mi limiterò a dar lettura di alcune delle molte patenti, di quella cioè in cui sono sostanzialmente riepilogati i diritti, tempo per tempo, ai procuratori concessi.

Le patenti del 25 luglio 1620 così disponevano (ommetto l'enunciativa per brevità):

« Noi, inclinati alle richieste fatteci per parte di detto collegio, e procuratori, a pieno informati d'essi privilegi, concessioni, ordinamenti, statuti, uso e possesso per relazione fattaci da detti presidenti di Camera e di finanze, et indi anco dal primo presidente di detto Senato nostro, Marone, e gradendo l'oblazione fattaci di nostra certa scienza, piena pos-

sanza, suprema et assoluta autorità, e col parere del Consiglio habbiamo, in parola di Principe et in forza di contratto, giurato e per noi e nostri successori confermato et approvato, in virtù delle presenti « confermiamo et approviamo tutti li « privilegi, rescritti e dichiarazioni di detti nostri serenissimi « Antecessori e da noi concessi e confermati alli suddetti « procuratori e loro collegio con tutte le conferme indi « seguite, come anco li statuti et ordinamenti loro sin qui « fatti, » come se fossero qua di parola in parola tenerizzati et inserti con l'autorità di farne de' nuovi, e li fatti riformar come le parerà nel concernente detto collegio, dispositione, vendita e contratti delle piazze, Luoghi et Ufficio de' procuratori, ammissione et esercizio loro rispettivamente e per leuare all'auuenire ogni dubbio.

« Habbiamo dichiarato e dichiariamo essendo il bisogno concesso, et in virtù delle presenti concediamo alli suddetti procuratori di detto collegio presenti, e d'auuenire et alli suoi heredi facoltà e possanza di disporre, « vender alienar e far « qualsiuoglia contratto e distratto o altra disposizione per « ultima volontà di detti loro luoghi, piazze e registri delle « cause, » officio di procuratore in qualsivoglia tempo, e per qualsisia causa nelli figliuoli e sostituiti di qualsisia de' procuratori o altri idonei rispettivamente.

« Confermando al detto collegio l'autorità e la facoltà di ammetter liberamente il detto collegio quello e quelli al quale e quali anche rispettivamente sarà rimesso, venduto et alienato per contratto o ultime volontà tali registri, luoghi, piazze ed ufficio senza cercarne approvatione, nè ricorso di persona alcuna, non ostante le nostre Nuove Costituzioni delli 22 gennaio 1619, ed ogni altra qualsivoglia cosa in contrario di queste, tanto concesse che da concedersi, a quali tutte abbiamo derogato e deroghiamo, ed insieme alla clausola derogatoria delle derogatorie.

« Promettendo in fede e parola di Principe per noi, nostri « eredi e successori al detto collegio e procuratori presenti e « futuri di mai alterar li detti privilegi, statuti et uso loro; « ma di farlo sempre osservare e di lasciare la dispositione « delle piazze et admissioni in collegio nella solita libertà « d'esso collegio e procuratori, e di non accrescerli il numero « delle piazze di trentanove procuratori, incluse quelle dei « poveri, come di presente sono per qualsivoglia causa et « occasione che Ci potesse mover noi o nostri successori; » nè si permetterà che altri possino procurar in queste città e dove risiederà il Senato, avanti esso Senato, Camera ed altri magistrati fatti e da farsi, giudici, delegati et altri nelle cause si civili che criminali, come così espressamente dichiariamo e proibiamo, sotto pena di duecento scudi d'oro per caduno et ogni volta che si contraverà al fisco applicanda et altra a noi arbitraria. »

Non leggerò altre successive patenti e segnatamente quelle del 9 settembre 1625 e del 4 marzo 1625, inquantochè in termini se si può più ampi ancora vennero mantenuti, riconfermati e riconosciuti i precedenti diritti.

Quanto alle altre piazze che non furono create cogli editti e patenti che ebbi l'onore di leggere, furono tutte egualmente concesse negli stessi termini surriferiti, e su questo credo che niuno dissentirà.

Vediamo ora qual sia il sistema abbracciato e dal Ministero e dalla Commissione in questa parte d'accordo.

Si disse: la concessione delle piazze da procuratore, da liquidatore, da misuratore, da droghiere, da fondachiere, da venditore di robe vive, costituisce un'alienazione di beni demaniali o di diritti regali, proibita dalle leggi fondamentali della Corona; quindi nulla ed in ogni caso soggetta al riscatto

perpetuo; quindi il Governo non ha altro obbligo che di restituire la somma originariamente pagata per la concessione delle piazze, somma che il Governo non ha più titolo per ritenere sopprimendo le piazze.

Ecco qual è il sistema di questo progetto di legge.

Ma la Commissione ed il Governo volendo tuttavia equitativamente provvedere, non invocano in modo assoluto il rigore del diritto, propongono un qualche compenso eccedente il prezzo d'acquisto primitivo. Ma lo propongono tanto minore quanto più inconcusso credono il principio di diritto, secondo cui le piazze costituiscono una parte del demanio dello Stato, quindi inalienabili od in ogni caso riscattabili.

Le parole pronunziate dall'onorevole commissario regio nell'aprirsi di questa discussione, provano che in questo sistema il Governo persiste. Ciò dimostra come sia necessario, indispensabile di affrontare prima di tutto la questione di diritto, di vedere se quel cardine sul quale è fondato tutto l'edificio di questa legge, nella parte che riflette il riscatto delle piazze, sia fondato in diritto.

Tratto a questa necessità, io mi propongo di dimostrare, e spero di riuscirvi, che la concessione di piazze di qualunque natura o denominazione non costituisce l'alienazione di cosa qualsiasi che costituisca il demanio dello Stato o di diritti regali, e che per conseguenza non può essere applicabile la teoria del riscatto perpetuo, il quale non può riferirsi salvo a quelle cose che demaniali o regali si fossero alienate per cause vantaggiose allo Stato.

Per ciò dimostrare, ricorrerò alle leggi vigenti al tempo in cui le piazze furono create; a quella legge che riepilogò tutte le leggi fondamentali della Corona, e ne prescrisse l'osservanza: ricorro per conseguenza alle regie Costituzioni del 1729, ove al titolo *Del demanio* trovo scritto: « È legge fondamentale della nostra Corona, stabilita dai nostri reali antenati, e da noi per il pubblico bene, che il demanio e patrimonio della medesima non possa mai alienarsi, ma debba sempre conservarsi intatto per non essere nella dura necessità di gravare i popoli con nuove imposizioni, le quali pur troppo succederebbero, quando non si stabilisse una giusta regola per il mantenimento di quelle rendite che sono dalla primiera loro destinazione assegnate all'erario regio per il sostegno e difesa dello Stato; e perchè questo regolamento, tanto importante e necessario al buon Governo, sia a noi ed ai nostri reali successori sempre presente per essere esattamente osservato, perciò rinnovando la disposizione degli editti dei nostri predecessori e nostri, stabiliamo in forza di legge universale e perpetua che non si possa da noi nè da' nostri successori donare, concedere od in qualsivoglia modo alienare a qualunque persona, niuna esclusa, nè riservata alcuna cosa del demanio e patrimonio nostro, o di detti nostri successori sì antico che nuovo, in piccola od in grande quantità, e ciò non solamente per donazione gratuita o remuneratoria, ma nemmeno per contratto oneroso. »

Or bene, qual è evidentemente lo scopo di questa legge? Egli è quello d'impedire che un principe, abusando della sua autorità, alienasse ciò che costituiva patrimonio dello Stato, reddito per lo Stato, ciò che serviva a sostenere le spese pubbliche, affinchè i successori non fossero posti nella dura circostanza di stabilire delle nuove imposte. Ecco in brevi termini qual è la lettera e lo spirito di questa legge fondamentale della Corona, la quale venne richiamata in vigore e per sommi capi riepilogata.

Ora, le piazze che si sono concesse erano forse patrimonio della Corona? Produceva forse l'esercizio dei commerci di fondachiere, o la qualità di misuratore o di mandatario

un reddito qualsiasi che siasi scemato in danno del demanio nel fare le concessioni di piazze? Mai no: la concessione loro fu anzi produttiva per lo Stato e di un effetto opposto perciò a quello che si voleva impedire colla legge che ho avuto l'onore di leggere poc'anzi, in quanto che quella concessione procurò somme all'erario, e fu perciò utilissima allo Stato.

Quindi non vi è alienazione alcuna del patrimonio o delle rendite dello Stato, e dalla concessione loro non ne deriva che si debbano gravare i popoli, gravare i sudditi di nuove o maggiori imposte; mà si venne anzi in loro sollievo col capitale che si è ritirato.

E tanto è vero che la cosa sta in questi termini, che nei successivi paragrafi delle dette regie Costituzioni e del medesimo titolo *Del demanio*, indicandosi le proprietà e redditi accennati nel primo paragrafo testè letto, si fece il più alto silenzio delle piazze.

Si parla nel secondo paragrafo dei tributi, nel terzo dei diritti feudali, della concessione di città, castelli e giurisdizioni, ma non si fece parola delle piazze.

Queste evidentemente non erano patrimonio dello Stato e non potevano esservi comprese, e nol furono.

Ma vediamo se non vi siano per avventura altre disposizioni di legge che meglio comprovino che le piazze non siansi considerate patrimonio della Corona, o dicasi demaniali da chi aveva l'obbligo di ciò esaminare.

Al paragrafo 12 dello stesso titolo è scritto :

« Tutte le alienazioni, infeudazioni e concessioni eccettuate dalla suddetta proibizione dovranno essere presentate alla Camera nostra dei conti nel termine di mesi tre dalla data della patente, per essere interinate, sentito il procuratore nostro generale, altrimenti saranno nulle. Il magistrato, prima di ammetterle, riconoscerà se sia veramente urgente la necessità o evidente l'utilità dell'alienazione od infeudazione, se il prezzo sia giusto e corrispettivo al valore della cosa alienata e se il pagamento sia seguito nel modo di sopra stabilito.

« Quando la Camera riconoscesse (prego gli onorevoli deputati di ritenere), quando la Camera riconoscesse che per i suddetti o altri riguardi il contratto fosse lesivo, « o pregiudiziale al nostro patrimonio, non dovrà interinarlo, ma bensì osservare sempre la disposizione di queste nostre leggi, e così rappresentare al principe e resistere. »

Crede la Camera che queste concessioni di piazze non siano state interinate da tutti i magistrati ed in specie dalla Camera dei conti? Crede essa che questa interinazione siasi data dopo che siasi resistito? Mai no; l'interinazione di tutte indistintamente le creazioni di piazze fu fatta puramente e semplicemente e senza, come si diceva nel linguaggio d'allora, senza *iussione*. Non vi fu resistenza alcuna per parte del magistrato.

Nè mi si dica che resistenza non siavi stata per parte della magistratura, inquantochè eravi governo dispotico, poichè uno dei più belli elogi a cui abbia diritto la magistratura piemontese, e che la sua storia ha registrato, è quello di avere avuto il coraggio di resistere e di persistere nella resistenza tuttavolta che ebbe a riconoscere che si erano fatte dai principi concessioni le quali non erano conformi alle leggi. Il che prova non potersi dubitare che il magistrato della Camera, quando avesse visto la concessione delle piazze sotto l'aspetto che si vuole ora rappresentare, cioè come un'alienazione di beni demaniali o regali proibita dalle leggi fondamentali, non avrebbe data la interinazione e avrebbe resistito, come le molte volte resistette, e spesso con frutto, poichè molti regi

provvedimenti furono dietro le rappresentanze del magistrato dal principe ritirati.

Ma vediamo ancora se non vi sono altri argomenti dedotti dalle disposizioni legislative, per inferirne che niuno pensava e neppure dubitava, al tempo che erano vigenti le Costituzioni del 1729 e quelle del 1770, che le concessioni di piazze potessero aversi come alienazione di cosa demaniale o regale.

Nelle Costituzioni del 1770 sono ripetute le disposizioni di legge che ebbero l'onore di sottoporre alla Camera, quelle cioè che facevano già parte delle Costituzioni del 1729. Ma vi è di più: all'articolo 15 del titolo *Del demanio* è scritto :

« Tutti gli assensi che da noi si accorderanno per l'alienazione, obbligazione od ipoteca dei beni feudali, o pel gradimento della persona dell'acquirente di essi, si presenteranno fra tre mesi alla Camera per essere registrati. »

Evidentemente questa disposizione riflette concessioni che il principe si era riservato di fare, che era in diritto di fare, senza violare le leggi fondamentali del regno. Ma in questo medesimo paragrafo sta scritto :

« Non sarà però necessaria l'interinazione camerale per le concessioni di piazze da procuratore, fondachiere, speziale o simili. »

Ora, io dico, a termini delle Costituzioni ci voleva l'interinazione camerale di qualunque provvedimento si desse dal principe o fosse di alienazione o di concessione qualsiasi; era prescritta l'interinazione anche per quei provvedimenti i quali potevano validamente ed efficacemente farsi. Ebbene, si è esplicitamente dichiarato nelle Costituzioni del 1770 che l'interinazione non era per nulla necessaria per quanto rifletteva le piazze dei procuratori, fondachieri ed altri. Ora, quella disposizione delle Costituzioni che chiamava il sindaco della Camera de' conti sull'operato del principe esisteva forse relativamente a queste piazze? No certamente. E ciò posto, si dovrà dire che queste piazze hanno fatto parte del patrimonio dello Stato, dei diritti della Corona e non hanno per conseguenza potuto alienarsi, o soggette sono al diritto di riscatto? Io credo che la negativa non è dubbia, ritenuto che si dispensò la loro alienazione perfino dall'interinazione. Ma le stesse regie Costituzioni del 1729, quelle del 1770 pongono altro argomento per mettere fuori di dubbio, che le piazze potevano concedersi, alienarsi, senza violare le leggi della Corona. Nello stesso Codice, nel quale si riepilogavano le leggi fondamentali dello Stato e se ne richiamava l'esatta e rigorosa osservanza, nello stesso Codice in cui si stabiliva un magistrato perchè avesse a vigilare al fine che non fossero trasgredite le sue disposizioni, troviamo il titolo *Dell'ufficio dei notai*, ove al paragrafo primo vediamo così disposto :

« Vogliamo che l'ufficio di notaio sia pubblico ereditario ed alienabile per *maschi e femmine, come cosa libera e commerciabile*. »

Ora in quel medesimo Codice nel quale si proibisce tanto severamente l'alienazione di ciò che sia patrimonio dello Stato, si dichiara esplicitamente che le piazze, gli uffici sono cosa libera commerciabile, trasmissibile in ogni maniera. Ciò posto, delle due l'una : o vi ha contraddizione nel principe, il che non è chi lo voglia supporre, ovvero è uopo confessare che le piazze sono assolutamente estranee alle proibizioni che sono contenute sotto il titolo di *dominio*, vale a dire che non sono cosa nè demaniale, nè regale. Ma se qualche dubbio rimanesse che e legislatori e magistrati pensassero che le piazze fossero cosa di cui il principe poteva disporre liberamente, senza incorrere nella proibizione pronunciata

dalla legge fondamentale della Corona, scomparirà tale dubbio ponendo mente a decisioni dei magistrati d'allora. Nelle regie patenti riflettenti i procuratori di Torino del 25 luglio 1620, così sta scritto :

« Ad ognuno sia manifesto che, avendoci i nostri patrimoniali esposto siccome essi pretendano che l'elezione dei procuratori collegiati nel Senato di Piemonte e di altri magistrati fatti e da farsi e conferire le piazze di quelli che ora vivono e vacarono per morte o per ogni altra causa spetta a noi solamente, e che tali uffizi e piazze non si potessero richiedere nè alienare senza nostro piacere e speciale licenza, e perciò havessimo commesso la decisione di tale proposta alla sommaria cognitione delli presidenti della Camera nostra dei conti e di finanze, Emanuel Goveano et Ottavio Rufino, avanti li quali siano comparsi il priore del collegio, con alcuni di essi procuratori e loro avvocato, e rimostrato, che per concessioni, privilegi, ordinamenti, statuti et antico uso tal facoltà di conferire dette piazze, ufficio e luoghi de' procuratori con la libera disposizione di quelle, et ammissione loro ha spettato e spetta al collegio e procuratori suddetti, e che di tali piazze e luoghi sempre a beneplacito li predecessori loro, et hanno contratto e disposto, massime in virtù di essi statuti, ordinamenti, privilegi e solito sin qui osservato. Quali privilegi, ordinamenti e statuti con la facoltà suddetta, e di statuire li sono stati concessi da' serenissimi Duchi nostri antecessori, e da noi ampliati e confirmati etiam in forza di contratto, e con causa onerosa, et in quali gli havemo particolarmente accordato di non accrescer nè augumentar mai il numero delle piazze 59 dei procuratori collegiate, incluse le piazze de' procuratori de' poveri, e sì, e come più amplamente si contiene nelli detti loro privilegi, specialmente nelle lettere nostre delli 14 marzo 1607 et in altri ivi designati, e riferiti con li susseguenti sotto li 21 ottobre 1614 e 27 luglio 1617 dal Senato nostro interinali, quali tutti con li statuti da esso collegio fatti, e massime negli anni 1568, 1570 e 1575, concernenti la facoltà, e modo di disporre delli registri, luoghi, e piazze loro si sono comunicati d'ordine d'essi presidenti all'avvocato patrimoniale nostro Ghilotti, da qual si sono veduti e fatta alli detti presidenti la piena relatione. Onde ci habbi detto collegio supplicato d'inibirli ogni molestia nel possesso loro, et imporre perpetuo silenzio a' detti nostri patrimoniali, e di nuovo confirmarli detti privilegi, statuti, uso e possesso; offerendosi per allegrezza del felicissimo matrimonio del Principe di Piemonte nostro figliuolo con madama Christina sorella del christianissimo re di Francia, e per dette confirmationi donarci la somma di ducatonum duemila da fiorini tredecim l'uno. Noi, inclinati alle richieste fattaci per parte di detto collegio, e procuratori a pieno informati d'essi privilegi, concessioni, ordinamenti, statuti, uso e possesso per relatione fattaci da detti presidenti di Camera e di finanze, et indi anco dal primo presidente del detto Senato nostro, Marone, e, gradiendo l'oblatione fattaci, di nostra certa scienza, piena possanza, suprema et assoluta autorità e col parere del Consiglio, abbiamo in parola di Principe et in forza di contratto giurato, e per Noi e nostri successori confermato et approvato, etc. »

Ora, io dico, questi magistrati i quali furono chiamati dal principe a pronunciare in conseguenza delle istanze del patrimonio regio, che equivaleva al procuratore regio attuale, non esitavano a riconoscere i diritti dei concessionari delle piazze. Era pur ovvio allora a questi magistrati il dichiarare: l'alienazione di queste piazze è patrimonio dello Stato; dunque le vostre ragioni, o concessionari, non sono di tanta levatura quanto pretendete. Era pur ovvio il dire: l'aliena-

zione delle piazze è soggetta al riscatto perpetuo, quindi le vostre ragioni sieno più moderate. Nulla di tutto ciò. Questi magistrati, chiamati dal principe a dare il loro giudizio sopra le speciali istanze del patrimoniale, ebbero a pronunciare doversi rispettare, essere intangibili i diritti dei proprietari delle piazze. Qual dubbio adunque che fossero alienabili e non facessero parte del demanio e dei diritti della Corona?

Questo quanto alla legislazione ed alla giurisdizione anteriore al 1814. Rinata le piazze dopo il 1814, vediamo quale fu lo stato della legislazione.

Nel 1822, coll'editto del 16 luglio, si voleva stabilire la specialità e la pubblicità delle ipoteche: era quindi mestieri dichiarare quali fossero le cose passibili d'ipoteca; era necessario d'informare i cittadini, di avvisare il pubblico di ciò che si poteva sottoporre ad ipoteca, di ciò che avrebbe potuto accettarsi per garanzia ipotecaria. Ed all'articolo 10 di tale editto così sta scritto:

« Sono unicamente suscettibili d'ipoteca i beni stabili, e le piazze ed uffizi considerati a guisa di essi, propri del debitore, che sono in commercio, e le loro accessioni a miglioramento. »

Ora io domando: con questa legge che cosa si disse? Si disse che le piazze erano di proprietà di coloro che ne erano titolari; si disse che erano in commercio; si disse di più, e principalmente che si potevano assoggettare ad ipoteca cogli accessori e miglioramenti come altri stabili. Ora, come conciliare questo linguaggio del legislatore colla nullità radicale originaria dell'alienazione delle piazze? Io, per verità, non saprei conciliare queste due idee; a meno che si voglia dire che i consiglieri della Corona e principi e magistrati abbiano fatto fede di crassa ignoranza, od abbiano tessuto un inganno: cosa questa che nè io penso, nè la Camera vorrà certamente sospettare.

Ma facciamo un passo di più e veniamo al Codice civile. In esso è ripetuta, all'articolo 2168, una consimile disposizione relativamente alle piazze considerate stabili coi loro accessori. Ma è da considerarsi in ispecie che mentre con tal Codice si dichiarava quali fossero i beni di proprietà di spettanza dello Stato, della Chiesa, dei più stabilimenti e di privati, in questo Codice, dico, all'articolo 407 è così disposto:

« Sono finalmente riputate immobili le piazze di caudici, attuari, ed altre ancora esistenti di proprietà privata. »

Ora, se col Codice civile si volle definire e si definì ciò che era patrimonio demaniale, o dicasi patrimonio della Corona, per qual ragione non si sono annoverate le piazze fra i beni della Corona o dicansi demaniali? Per qual ragione si disse al contrario, che, cioè, esse erano di privata proprietà, il che esclude che siano state in un tempo o che fossero allora di proprietà demaniale, o dicasi regale? È quindi evidente che furono considerate come ogni altro stabile di cittadino senza eccezione o riserva.

Nè altrimenti si considerava la cosa dai magistrati, in quanto che colla sentenza del 14 marzo 1840 del Senato di Torino, dovendo pronunciare sull'importanza del valore di una piazza da procuratore in Torino, la fissavano in lire 65,000 nell'interesse delle parti che contendevano. Ora, come mai quel magistrato avrebbe fissato un tal valore, avrebbe voluto che si considerasse come proprietà del valore di lire 65,000, se avesse creduto o solo dubitato che quella piazza fosse passibile di riscatto perpetuo, di quel riscatto che non autorizza salvo a pretendere il primitivo prezzo? Ciò è inconciliabile colla sapienza del magistrato, cui tutti noi rendiamo giustizia.

È dunque dimostrato, a mio credere, che la concessione di

piazze non è nulla, perchè non impinge nelle disposizioni delle leggi fondamentali della Corona. Ma si disse, e si è oggi ripetuto; sia pure che siansi alienate le piazze giustamente, per legittima causa; ma vi è il diritto di riscatto perpetuo.

Dirò in primo luogo che il diritto di riscatto perpetuo, e prego la Camera a ritenere questa importantissima circostanza, non si riferisce già a tutto ciò che si aliena dal principe, ma unicamente a quelle cose che *costituiscono il patrimonio dello Stato*, e viene alienato per giusta causa; cosicchè, se è dimostrato che la concessione di piazze non è una alienazione di cose demaniali dello Stato, riesce inutile il parlare di riscatto, poichè manca la materia sulla quale si debba esercire. Ma siccome tanto si è insistito sopra questo diritto di riscatto, mi sia concesso di ricorrere di nuovo alle disposizioni di legge che ebbi testè ad indicare, cioè all'editto del 1822 ed al Codice civile, e di aggiungere un'ipotesi.

Che si direbbe di colui il quale vendesse una sua proprietà a Tizio sotto riserva di riscatto, durante il quale venisse pubblicando che ognuno può acquistare quella proprietà, che ognuno può acquistare ipoteche sopra tale stabile da lui venduto, nulla parlando del suo diritto di riscatto? Io credo che si possa inferirne che in diritto non sarebbe più autorizzato ad esperire contro i terzi, aventi diritto dallo acquirente, della ragione di riscatto, perchè vi avrebbe evidentemente rinunciato colla fatta dichiarazione.

Or bene, cosa fece il legislatore del 1822 e del 1857? Affidò il pubblico e dichiarò esplicitamente: sottoponete all'ipoteca le piazze con tutti gli accessori, sottoponete pure ad ipoteca queste proprietà, che io le dichiaro ipotecabili, io le dichiaro di privata proprietà. Ciò dicendo, che cosa fece il legislatore? Diede un affidamento il più esplicito, ove ancora fosse stato necessario che la proprietà delle piazze era come quella degli stabili di ogni natura, che erano ipotecabili ed alienabili come tutti gli altri beni di qualunque origine o provenienza, e per conseguenza lo Stato non aveva, e non aveva avuto mai diritto qualsiasi esperibile sulle medesime. Ma dai fatti legislativi precedenti la pubblicazione del Codice, e del Codice medesimo, passiamo ai fatti legislativi di questo Parlamento.

Nel 1851 trattavasi di abolire la bannalità; diritto che mi sia lecito di chiamarlo odioso; diritto che era pregiudicevole non ad una classe di cittadini, ma a tutti indistintamente i cittadini che abitavano in quella cerchia, nella quale la bannalità era vigente; diritto di coazione, di molestia; diritto che per i forni e per i mulini veniva a procacciare un aumento di prezzo nelle sostanze alimentari. Ricordate voi, o colleghi, che il Ministero o la Camera abbiano indagato, se la concessione dei diritti di bannalità fosse un'alienazione dei diritti della Corona o del patrimonio regio? Ricorda la Camera che siansi fatti dei calcoli per vedere ciò che in origine fossesi pagato o non pagato per l'acquisto del diritto di bannalità? Nulla di tutto ciò si fece. Credo che niuno mi contesterà che, se la concessione di piazze dovesse essere considerata come un'alienazione di un diritto demaniale o regale, è fuori dubbio che la concessione delle bannalità lo è sicuramente; essa è di più la creazione di un diritto immensamente odioso, immensamente dannoso, a vece che la concessione delle piazze, avuto riguardo massime ai tempi in cui furono concesse, fu utile, fu necessaria. Ebbene, quando il Ministero presentava il 2 gennaio 1851 alla Camera il progetto di legge riflettente l'abolizione delle bannalità già adottato dal Senato, così diceva nella sua relazione: « Il Ministero non può aderire all'opinione di coloro che avrebbero voluto indagare l'origine delle varie bannalità attualmente in vigore, distin-

guendo tra quelle di origine feudale o costituite a titolo lucrativo e le altre puramente contrattuali e stabilite a titolo oneroso; ma, ravvisando nelle bannalità una specie di proprietà guarentita dalle leggi, e seguendo perciò quei principii di universale giustizia che deggiono informare tutti gli atti di un temperato e legale Governo, si fece a proporre l'abolizione assoluta, ma coll'indennità ai possessori. » Io dirò adunque: non s'indaghi neppure come abbiano origine le piazze, si usi per i proprietari di esse gli stessi riguardi che il Parlamento usò ai possessori delle bannalità. Per queste non si volle ricercare se fossero d'origine feudale, se fossero concesse le bannalità a titolo lucrativo od a titolo oneroso; nulla di tutto ciò; ma pensando che fosse obbligo di temperato e legale Governo di dare una indennità, essa fu proposta dal Ministero e fu accordata dal Parlamento in termini che lo onorano. Spero di vedere ripetuta una consimile disposizione a riguardo delle piazze di cui qui si tratta. L'articolo 1 della succitata legge dice: « Tutte le bannalità mantenute dalle leggi anteriori alla presente sul privativo esercizio di forni, mulini, torchi a olio ed altri opifizi di qualunque specie, e possiedute dal demanio o dai comuni, sono abolite.

« Art. 3. L'indennità sarà ragguagliata sulla diminuzione di valore che risulterà per l'opifizio bannale dalla perdita del privilegio, fatta ragione di tutte le circostanze locali, ed avuto pur anche riguardo allo stato attuale dei detti opifizi già bannali. »

Quindi viene l'articolo 4 che dice:

« Se l'indennità non sarà fra le parti convenuta stragiudizialmente, spetterà al tribunale, ecc. »

Io dico dunque, se per le bannalità si usò dal Parlamento un sì giusto e generoso trattamento, io non dubito punto che esso vorrà egualmente usarlo pei proprietari di piazze di qualunque denominazione esse siano. Rimarrà io credo dimostrato che l'alienazione delle piazze non fu alienazione proibita e non può esser nulla perchè non contenente distratto di cosa costituente patrimonio regio o demaniale, per conseguenza non soggetta a riscatto perpetuo; che quando pure fosse soggetta a riscatto perpetuo, vi furono tali e tanti affidamenti legislativi, perchè si debba concludere che ad ogni riscatto si è validamente rinunciato.

Ma, mi si dirà, è dunque vostro proposito che vi sia l'immutabilità in questo genere di cose, che le piazze continuino ad esistere sì e come e nel numero che fin qui furono, e nulla si possa al riguardo innovare?

Nulla di tutto questo: io non contendo al legislatore d'oggi il diritto che avevano i legislatori di due secoli or sono; io stimo pari i loro diritti. Quei legislatori avevano il diritto di regolare l'esercizio delle industrie, delle professioni, in quel modo che i tempi e le circostanze allora volevano, e nel ciò fare non alienavano nulla che fosse del patrimonio regio; esercivano bensì una regia autorità, perchè niuno avrebbe potuto ciò fare; essi regolavano l'amministrazione della giustizia, la postulazione, in quel modo che credevano più proficuo; regolavano le industrie, regolavano certi commerci in quel modo che credevano più vantaggioso; ma quello che io contesto si è che il legislatore d'oggi nel fare altrettanto, cioè nel regolare o nel rendere libere le industrie, i commerci e le professioni possa imputare ai legislatori che furono la nullità di quello che fecero, che non possono provvedere a seconda delle esigenze dei tempi attuali, contestando agli antichi legislatori un consimile diritto e violando i diritti acquistati.

Io non chiedo altro, salvochè si rispettino i diritti acquistati, e acquistati non solo dai titolari delle piazze, ma, o si-

gnori, acquistati dai terzi, i quali avevano nelle leggi ampio affidamento che li potevano validamente, efficacemente acquistare. Io non domando altro, salvochè ciò che gli antichi legislatori dissero, che cioè le piazze erano *trasmissibili, alienabili, commerciabili*, siano veramente nei loro effetti tali, e questi effetti si considerino come veri diritti acquistati, che le conseguenze dell'alienabilità, della commerciabilità, dell'essere ipotecabili, non sia un nome vano; inquantochè sarebbe nome vano tuttavolta che si venisse a dire: noi vi rimborsiamo il primo prezzo, quello cioè pagato 150 o 200 anni fa.

Ma e Ministero e Commissione ci dicono: il rigore del diritto condurrebbe al rimborso del primitivo prezzo; ma, più equitativamente procedendo, offriamo una via di mezzo, una transazione, e vogliamo accordare un'indennità.

Io dirò in primo luogo che, quando è dimostrato che non è esperibile il diritto di riscatto, un'indennità qualunque che non si accosti, o non eguagli il prezzo che acquistarono in commercio le piazze, sarà sempre nè giusta nè equitativa.

Ciò potrebbe dispensarmi dall'entrare nell'analisi del sistema d'indennità che si è adottato dalla Commissione, e di quello che fu or ora proposto dal commissario regio a nome del Ministero; ma è pregio dell'opera il ciò fare, poichè, come dissi da prima che la base dell'indennità fu determinata dall'idea, dalla convinzione, dicasi, che le piazze fossero nullamente alienate o fossero riscattabili, conviene vedere se, non essendo tali, l'indennità sia ancora giusta ed equitativa.

La Commissione dice:

« E nondimeno dobbiamo confessare che la società, permettendo per secoli l'esercizio di un monopolio, forse ha contribuito a introdurre qualche falsa opinione ed esagerate speranze; e quando il valore venale delle piazze di procuratore andava pigliando mano a mano nella capitale del regno un sì smisurato incremento, e proporzionatamente cresceva eziandio nelle altre città, i rettori della società avrebbero fatto opera saggia, morale e prudente, se con espresso provvedimento avessero diffidato il pubblico; non mancarono le occasioni; le disposizioni del Codice civile che pareggiavano le piazze a diritti immobiliari ne porgevano al legislatore opportuno argomento, e noi fece. Si appartiene dunque alla coscienza della società (la quale, il più delle volte innocente, suole tuttavia rispondere del fatto dei suoi rappresentanti), spetta, dico, al sentimento morale del paese (di cui la rappresentanza nazionale è legittimo interprete) lo esaminare in quali limiti la società generale, la massa dei contribuenti possa essere chiamata a concorrere a sollievo dei titolari delle piazze, nell'animo dei quali, o di alcuni tra essi, forse le improvvide ammissioni dei governanti insinuarono eccessiva fiducia; così il rigore del diritto nel riscatto delle piazze vorrà essere temperato dalla equità. »

Dirò in primo luogo che giusta è la considerazione della Commissione, ma non logica la conseguenza. Se è vero che la società che ci precedette ha commesso degli errori, noi dobbiamo sopportarne le conseguenze intiere e non dimezzate, nello stesso modo che gli errori che per avventura noi facessimo, saranno sopportati dalla futura società.

La Commissione riconosce che si sarebbe dovuto in molte circostanze e specialmente alla promulgazione del Codice civile diffidare il pubblico pei diritti che il Governo credeva di avere sopra le piazze: ciò non si fece, ma si fece l'opposto, in quanto che si dichiarò che le piazze erano di *proprietà privata*, ipotecabili coi loro accessori; il che vuol dire considerato il prezzo che avevano in comune commer-

cio. Ond'è che, mentre io convengo colla Commissione nella parte in cui accenna a questi errori ed omissioni, dico che la conseguenza non è logica, ma che noi dobbiamo sopportare le conseguenze degli errori, se pur vi furono, dei nostri maggiori.

Era pure un errore forse la concessione delle bannalità, un errore forse lo averle richiamate in vigore nel 1814; ma di questi errori noi ci siamo disposti a sopportarne le conseguenze; era forse errore l'aver richiamato in vita i *fidecommessi*, ma si sopportarono le conseguenze. Insomma le innovazioni legislative ben sovente sono fatte per correggere errori passati; ma, ciò facendo, è d'uopo sopportarne le conseguenze.

Ciò premesso, analizziamo il sistema della Commissione in quanto riguarda la liquidazione delle piazze.

La Commissione separa le piazze da procuratore dalle piazze d'ogni altro genere, cioè da liquidatore, da fondachiere, ecc., e dice: a quelle che non sono di procuratore restituisco la primitiva finanza coll'aumento monetario; alle piazze dei misuratori aumento il terzo del primitivo prezzo d'acquisto, il quarto per tutte le altre. E per venire a questa conseguenza dice: le piazze dei procuratori nel 1814 compiutamente rinacquero cogli interi loro diritti, e furono essi diritti compiutamente rispettati; non così quanto alle altre piazze, poichè si sono dal Governo concesse piazze di speciale, di misuratore e simili, o si tollerarono esercizi di professioni che originariamente avevano piazze. Il diritto di questi proprietari non rinacque di fatto compiutamente, cioè il Governo non ebbe per queste piazze lo stesso rispetto che ebbe per quelle dei procuratori. Da ciò la Commissione ne conchiude che il valore di tali piazze non essendo di molto aumentato a fronte del prezzo d'acquisto, l'offerta che loro si fa è onesta, è equitativa.

Dirò in primo luogo che non credo esatto l'argomentare, mi sia lecito il dirlo, da un'ingiustizia. Fu egli giusto che il Governo non rispettasse per tutta questa classe di persone i diritti inerenti alla concessione delle piazze, come li rispettò per rapporto ai caudidici? Evidentemente vi fu un'ingiustizia. Ma giacchè ho profferta questa parola, duolmi il doverla ripetere, richiamando alla memoria un fatto raro, ma non men vero.

Se le piazze non acquistarono valore, accennerò alla Camera uno dei principali motivi, cioè che nel 1835 i fondachieri della città di Torino facevano valere in giudizio le loro ragioni; chiedevano di essere mantenuti nel possesso esclusivo delle loro piazze, e questa loro domanda era accolta dal tribunale provinciale della capitale; ma dopo avere vinto in giudizio, perdettero altrimenti i frutti della vittoria, poichè con lettera dell'ufficio dell'avvocato generale, in data del 16 settembre 1835, diretta al presidente del Senato, che quindi la diramò al presidente del tribunale, s'ingiunse al tribunale di non dare esecuzione a quella sentenza; cosa deplorabile, lo ripeto, ma pur troppo vera.

Ora, io domando, quando il Governo o colla concessione delle piazze o con tolleranze d'esercizi di commerci, o con procedimenti di questo genere, impediva che le piazze potessero acquistare valore, quando per fatto del Governo questo valore non si poté conseguire, si potrà con giustizia argomentare del poco aumento di prezzo che abbiano ottenuto dopo il 1814, per dire quanto ad esse si è accordato abbastanza perchè valevano poco? Credo di no. Non era in facoltà dei privati d'impedire che si scrivesse quella lettera; non era in facoltà dei proprietari delle piazze d'impedire che il Governo concedesse e piazze di misuratori e piazze di speciali, ed al-

tre di simil genere; sopportavano le conseguenze di una forza maggiore.

Si accorda l'aumento monetale, o dicasi legale, sul prezzo primitivo delle piazze. Di ciò occorre di parlare non tanto per le piazze dei misuratori, fondachieri e simili, ma anche per rapporto a quelle dei causidici. Niuno ignora la legge, secondo la quale, parlando di crediti antichi, si stabilisce che dovendosi pagare in moneta corrente, si faccia l'aumento del decimo o del quinto, secondo i casi. Ma è dessa applicabile questa legge alla specie? No certamente. Finchè trattasi di crediti esigibili in una più o meno lunga mora, comprendo che siasi con questa legge stabilito una norma generale per ridurre le lire antiche in franchi; ma i possessori delle piazze erano forse o sono al giorno d'oggi creditori dello Stato? No, fermamente no. Non è adunque applicabile ad essi quella legge che stabilisce il rapporto tra l'antica e la nuova moneta. Da altri principii uopo è partire per conoscere se, dando una determinata somma al giorno d'oggi, superiore del quinto o del decimo a quella di un secolo o due fa, si dia una somma eguale alla primitiva, o molto meno della medesima.

Io non entrerò qui nella spinosa controversia che si agita fra gli economisti sulla misura a cui si debba ricorrere per determinare quale sia il valore, qual sia il rapporto della moneta dei tempi antichi colla moneta attuale. So che vi ha chi vuole desumere questa misura dal prezzo del grano; so che vi ha chi la vuole desumere dal valore del lavoro, ed altri indizi o prezzi. Se si vuole una matematica dimostrazione è indubitabile che tutti questi dati sono sufficienti per ottenerla; ma se si vuole una misura approssimativa sufficiente per formare un criterio, è opinione di un distinto economista che si occupò specialmente di questa materia, di Michel Chevalier, nel suo trattato *Des monnaies*, che si possa desumere tale misura dal prezzo del grano, fatto caso delle relative circostanze, avuto riguardo alla domanda ed all'offerta, al prezzo di produzione e simili. Egli, dopo essersi molto diffuso in questa materia, così conchiude:

« Ainsi tous les calculs qu'on pourra faire dans le but de formuler la puissance comparée de l'or et de l'argent, à la fin du quinzième siècle, et graduellement aux époques qui ont suivies, par rapport aux diverses marchandises ou aux divers besoins de l'homme, manquent d'une base mathématique.

« Il n'en est pas moins vrai que ce sont des recherches d'un grand intérêt qui répandent beaucoup de lumières sur l'histoire des Etats et de la société. La précision mathématique, dont il faut bien se passer dans des explorations de ce genre, n'y est pas absolument indispensable. Tout porte à croire enfin que la valeur du blé estimée par voies de moyennes d'une certaine généralité, n'a eu que des variations faibles en comparaison de celles des métaux précieux.

« C'est sous les réserves exprimées ici qu'est présentée la conclusion pratique de l'histoire des mines américaines jusqu'à nos jours, à savoir que la baisse des métaux précieux ou la hausse relative des denrées ont eu lieu dans le rapport de 1 à 6. »

La differenza adunque del valore dei metalli preziosi, dai tempi della scoperta ed attuazione delle miniere americane ai presenti, sta come l'uno al sei. Le piazze non furono alienate in epoca così remota, ma da esse non eccessivamente lontana; molte essendole nel corso del secolo decimosettimo. Sia pure che non esista per quell'epoca la suindicata proporzione, ma io credo di non esagerare dicendo che la proporzione, avuto riguardo all'epoca dell'emissione delle piazze e specialmente delle più antiche, di quella in ispecie dei procuratori di Torino, sta come 1 a 4. E lo proverò

meglio con qualche esempio tradizionale che il nostro paese offre.

È tradizione incontestabile che in principio del secolo scorso e successivamente fino a più della metà di esso, con 15 soldi si ottenesse il miglior trattamento possibile nel migliore degli alberghi della capitale. Ed io chieggo: qual somma si paga per avere il migliore trattamento? Si pagano quattro e cinque lire; non meno di tre in tempi del tutto normali; il che vuol dire che la differenza è per lo meno di uno a quattro, se non di più. Se si ricorre alla tariffa del 1729 relativa agli ufficiali giudiziari, ai procuratori, ai segretari, troviamo che per la cibaria e per l'alloggio, per la permanenza insomma di tutti coloro i quali erano chiamati a fare delle vacanze fuori del loro domicilio, era loro accordata la somma di lire due al giorno. Ed io domando, se per questo medesimo titolo si potrà ora accordare meno di sette od otto lire al giorno.

Infiniti sono i diritti della tariffa, i quali sono di due soldi e mezzo, di cinque, di dieci, e la massima parte dei più rilevanti diritti, di venti soldi; e simili onorari si accordavano in epoca in cui il numero delle liti era considerevolmente minore, e per conseguenza gli uffici meno produttivi, perchè allora le minori transazioni commerciali, la minore ricchezza mobiliare non poteva somministrare tante liti quante sgraziatamente ne produce ora. Credo pertanto di non esagerare dicendo che la proporzione sta dall'uno a quattro.

Io domando se colui che pagò 1500 lire nel 1735, o in epoca più remota, ottenga con 1500 lire al giorno d'oggi un medesimo valore. Io credo che colui il quale aveva in quell'epoca un capitale od un reddito di 1500 lire era più dovizioso di quello che lo sia al giorno d'oggi uno che possenga un capitale o una rendita di lire 6000.

Accordando adunque ai proprietari di piazze l'aumento monetale del quinto o del decimo, io domando cosa si accorda? Un nulla. Facendo la somma del prezzo primitivo dell'aumento, e del terzo e del quarto sul primitivo prezzo delle piazze, non si viene neppure ad accordare il primitivo valore, la primitiva somma, salvo nominalmente fatto ragguaglio della diversità di valore dei metalli preziosi anticamente.

Ma veniamo alle piazze di procuratore.

La Commissione comincia per dividere le piazze di procuratore in due, cioè la nuda piazza e la clientela. Per verità, io non so persuadermi di questa divisione, poichè la piazza a qual uso è destinata? Evidentemente per il patrocinio, per avere una clientela. Un procuratore che avesse una piazza e non la esercisse, sarebbe come colui il quale avesse una proprietà infruttifera. La clientela non è eguale per tutti gli esercenti; ciò è incontrovertibile. L'idoneità, la moralità, circostanze speciali possono far sì che un esercente ottenga maggior avviamento, maggiori clientele di un altro. Ma tale differenza si corregge con delle medie dei prezzi, non con una separazione assoluta fra la nuda piazza e la clientela. Ma quando pure sussistesse questa divisione, qual base fu presa per stabilirla? La Commissione, dividendo, assegna i tre quinti pella nuda proprietà ed i due quinti per la clientela.

La base di questa proporzione non l'ha accennata; è un suo criterio, ma protesto che io non potrei dividerlo. Di una piazza di procuratore, per ipotesi, la quale sia del valore di 60,000 lire, io non mi persuado che la clientela sia valutabile 26,000 lire. Io dirò di più: la clientela non è cosa sostanzialmente e realmente alienabile poichè il mandato cessa quando il procuratore cessa dall'ufficio. Non contendosi che il succedere ad un procuratore avviato presti opportunità, presti occasione favorevole, perchè il successore faccia valere i suoi

mezzi, i suoi talenti con maggior facilità, con qualche maggior vantaggio; ma io sono ben lungi dall'ammettere che vi sia la succennata proporzione.

Indipendentemente da ciò, quale altra base si prese dalla Commissione per determinare il valore complessivo delle piazze, cioè nude proprietà e clientele unite? Essa propone che si prenda la media delle vendite fatte venti anni prima della promulgazione dello Statuto, il che vuol dire dal 1828 al 1848, e ciò pel motivo, essa dice, che lo Statuto ha abolito ogni sorta di monopolio.

Rispondo: lo Statuto ha abolito niente; lo Statuto ha proclamato dei principii da applicarsi nelle leggi successive, e noi lo abbiamo riconosciuto sempre quando abbiamo fatto delle leggi; abbiamo abolito le bannalità con legge; sarà stata la conseguenza del principio contenuto nello Statuto, ma è stata necessaria una legge.

Abbiamo abolito i fidecommessi, ma abbiamo fatto una legge; abbiamo abolite le commende dei santi Maurizio e Lazzaro ed altri simili vincoli; ma l'abbiamo sempre fatto con legge. Si prende la media di 20 anni addietro, cioè prima del 1848, nè si addusse ragione per cui si risalga a 20 anni. Se la dovessi argomentare, non potrei trovarne altra tranne quella di comprendere come elementi di calcolo le vendite che si fecero in epoca più prossima al 1814 al rinascimento delle piazze, onde ne venga una media molto più tenue.

Chechè ne sia, io ammetto che, quando si tratta di valutare cose di un valore ineguale, si debbono prendere delle medie; ma la media da prendersi evidentemente è quella del tempo in cui non era presentata la legge e non si sospettava da chicchessia l'abolizione delle piazze, del tempo cioè in cui si erano fatte delle vendite non sospette; la media così di vendite fatte in un periodo di tempo di pochi anni, onde desumerne il valore commerciale, postochè si dichiararono per legge commerciabili.

Dopo aver ridotto a così minimi termini la base sulla quale si debbono stabilire i tre quinti del valore delle piazze, la Commissione propone il pagamento mediante cedole del debito pubblico al corso nominale. Io non farò la questione se volendosi esercire un diritto di riscatto, si debba pagare in denaro o in cedole. La cedola ha un valore sulla piazza; per conseguenza è denaro; ma è denaro per il valore corrente, non per il valore nominale.

La Commissione ci risponde: io vi ho assegnati i tre quinti delle piazze contemplando ciò che dovrete perdere per le cedole al valor nominale; ciò equivale a dire che si vuole detrarre poco più, poco meno il decimo dei tre quinti delle piazze, il che assottiglia ancora la già tenue indennità. La Commissione sottopone a canone i procuratori esercenti le piazze. Ma io non parlerò di questo onere che credo ingiusto, in quanto che l'onorevole commissario regio venne ora proponendo di abbandonare la proposta del canone.

Ritenuta pertanto la base della liquidazione, io non so vedere come si possa dire equitativa l'offerta che si è fatta ai titolari delle piazze: essa è evidentemente insufficiente ed ingiusta, quand'anche sia determinata dalla preconcepita idea, che in diritto possa tutto al più pretendersi l'antico originario prezzo d'acquisto; il che non sussiste. Ma se la cosa è così quanto ai titolari delle piazze, vediamo quale effetto produrrebbe simile liquidazione per rapporto ai terzi; ed è l'interesse di costoro che è d'uopo di avere sempre presente, che molti sono.

La Commissione così dice nella sua relazione:

« Se non che, nello scioglimento delle piazze e nella loro liquidazione, i creditori ipotecari sulle medesime reclamano

anch'essi la sollecitudine del legislatore. « L'ipoteca a terzi della legge e della giurisprudenza, colpisce l'ufficio « complessivo e in esso i due valori che lo compongono, « piazze e clientela, e conseguentemente colpisce il prezzo « che si ricava dalla vendita dei due valori riuniti. » Lo scioglimento degli uffizi privilegiati non distrugge questi due elementi, ma li disgiunge.

« Alla nuda piazza sottentra la rendita sul debito pubblico, sopra cui le ipoteche si trasferiscono di pien diritto; la clientela rimane, e v'hanno tali uffizi che, anche già ritirata la rendita dai titolari, si venderebbero ancora per cospicue somme. »

Quanto ai terzi, la Commissione dice: la piazza vuol essere considerata colla clientela, è una cosa sola, si considera il valore complessivo. Riconobbe dunque con ciò che il disposto della legge del 1822 sulle ipoteche, ed il disposto dal Codice civile diedero tale un affidamento ai terzi, che non si può assolutamente disconoscere.

Ora, questi terzi, che presero norma dal valore corrente, dai contratti, per calcolare fino a qual punto, fino a qual somma potevano ottenere un'ipoteca efficace sulle piazze, sarebbero defraudati nei diritti che acquistaron sotto la tutela della legge, qualora un'innovazione legislativa qualunque avesse luogo che scemasse il valore commerciale delle piazze congiunte alle clientele.

Ma la Commissione risponde: essi avranno diritto sulla cedola che si sostituirà alla proprietà della piazza nuda, ed è illeso il diritto sulla clientela. Ma io dirò dapprima: la clientela disgiunta dalla piazza conserverà lo stesso valore come se fosse riunita? Assolutamente no. Ma la Commissione propone il modo d'esperire dei diritti sulla clientela. Essa dice nella relazione:

« Poniamo dunque che un debitore di mala fede, abbandonata ai creditori ipotecari quella parte del loro pegno che ad essi non può sottrarre e che consiste nella rendita pubblica, si attenti però di defraudarli dell'altra parte, vendendo sugli occhi loro l'uffizio e l'avviamento, e lasciandoli in perdita. Se per tali casi il regolamento disciplinare dovrà pronunziare la sospensione dell'esercente, la legge giuridica debbe intanto, pei casi medesimi, mantenere i diritti acquistati.

« L'uffizio (non ipotecabile certamente per l'avvenire) trovasi per la legge anteriore ipotecato di diritto e di fatto: dunque, in caso d'urgenza e di frode evidente, i tribunali dovranno dare provvedimenti conservatorii delle ragioni acquistate, e sospeso l'esercente in via disciplinare, deputare, nell'interesse dei creditori, un reggente all'ufficio, per darne quindi a lui medesimo o ad altro miglior offerente il possesso definitivo. »

Ma se si riconoscono dalla Commissione i diritti acquistati dai terzi sopra l'universalità della cosa, cioè sulla piazza e sulla clientela riunita, come si può conciliare la separazione ed il separato esercizio dei diritti ipotecari legittimamente acquistati? Dall'essere cumulate piazze e clientele, unite o disgiunte, la differenza di valore è infinita, quindi inammissibile la proposta della Commissione, la quale non garantisce l'interesse degli aventi diritto, dopo avere riconosciuto l'obbligo di ciò fare.

Vi è taluno tra noi che creda che, liquidate le piazze nel modo accennato dalla Commissione, si ottenga un tutto eguale? Io credo che nessuno di noi, e neppure la Commissione, si voglia dare a credere questa cosa.

Ma vediamo l'ipotesi fatta dalla Commissione di un procuratore carico di debiti che abbandoni il suo ufficio. Essa dice: i suoi creditori hanno diritto sulla cedola rappresen-

tante la piazza liquidata (ma è liquidata in una somma grandemente minore di quello che era in commercio) ed inoltre possono far vendere la clientela. Ma, signori, è impossibile il farsi idea della vendita di una clientela quando l'esercente ha abbandonato l'ufficio.

Io comprendo che l'avviamento profitti alquanto a colui che si rende successore d'un ufficio, d'un titolare onesto e capace; ma che, quando il titolare ha abbandonato l'ufficio ed i mandati spediti dai clienti cessano, che essi hanno tutt'altro che stima per colui che li rappresentava, possa utilizzarsi la clientela, è una supposizione inammissibile per chiunque abbia pratica di queste cose.

Da quanto si è detto, egli è di tutta evidenza che, quando un procuratore abbandonò l'ufficio, oppure che a questo ufficio fu deputato un reggente, i clienti sono solleciti a ritirare le loro procure, le loro carte e nulla più rimane da alienarsi. Senonchè, come si farebbe, in quei termini si concepirebbe un bando che invitasse ad acquistare una clientela? Io sfido chiunque ad indicarli tali che siano atti a produrre un prezzo ed un prezzo considerevole e corrispondente ai due quinti del valore complessivo delle piazze.

La clientela è composta di mandanti, i cui mandati cessano col cessare del mandatario. Ciò posto, saranno da esporsi in vendita le scranne, le carte inutili; ma i titoli e le carte dei clienti, no certamente! Non solo non si può formolare un progetto di vendita, ma sarebbe vietata dalla legge, poichè il procuratore non può lasciare ad altri, nè cedere le carte che ebbe dai clienti; le deve ad essi esclusivamente rimettere.

Per conseguenza è un'illusione il credere, se v'ha taluno che li creda, che la clientela, separata dalla piazza, rappresenti quel tutto che fu la garanzia di molti creditori ipotecari acquistata per legge o per contratti affidati alle disposizioni legislative chiare e precise sulla proprietà delle piazze, loro commerciabilità, e passibili d'ipoteche.

E sebbene il recare l'esempio di altri paesi non sia cosa decisiva per noi, tuttavia non sia discaro alla Camera di sapere che il Governo francese, il quale volle liquidare le piazze e gli uffici, prese ben altre basi che quelle che a noi si propone d'abbracciare. Egli volle che si facesse una media delle annualità che si pagavano per tener luogo di piazza, ma prescrive che questa media si facesse per tutti i tribunali di eguale classe, e si prendesse per norma il *maximum*, ed a ciò si aggiungesse, sulle risultanze dei contratti, il prezzo pagato per l'acquisto degli uffici. Insomma indennizzò i titolari del vero prezzo corrente in comune commercio, fatta una media sopra ogni classe dei tribunali presso i quali i postulanti esercivano il loro ufficio. Solo si escluse ciò che costituiva il corrispettivo dei crediti ceduti, o di altre cose estranee alla piazza, alla clientela. Così facendo si procedette con equità.

Io mi affido di aver dimostrato che le piazze non fecero mai parte del demanio dello Stato, che per conseguenza non sono riscattabili col rimborso del prezzo d'origine; che le leggi, le decisioni dei magistrati ed i precedenti di questo Parlamento si oppongono che ai proprietari di piazze si corrisponda meno della media dei prezzi pagati in epoca non sospetta, in epoca cioè in cui non si trattava ancora della loro abolizione, ed era religiosamente rispettato il diritto spettante ai titolari.

Mi rimane a parlare della seconda parte della legge, ma, prima di ciò, è debito mio di tener conto della modificazione che l'onorevole commissario regio ha presentato in principio della seduta relativamente ai proprietari delle piazze. Con tale modificazione si vuole che fra un mese i proprietari di-

chiarino se accettano l'offerta che loro vien fatta con questa legge, o se preferiscano di far valere i loro diritti nanti i tribunali.

Comprendo la portata di questa proposta. Fidando il Governo in un giudicato (del quale per ora non occuperò la Camera per non essere soverchiamente lungo, ma in ordine al quale, occorrendo, e se vi sarò costretto, farò a suo tempo le opportune osservazioni), vuol mettere i proprietari delle piazze in questa, dirò, dura alternativa, o di accettare la povera somma che loro si offre, o d'ingolfarsi in litigi.

Questo, signori, non è ciò che avete fatto in consimili circostanze, questo non è ciò che io credo debba fare il legislatore. Esso non debbe dire: io mi prevalgo dei diritti che ho come legislatore; abolisco le piazze per uccidere dei diritti acquistati. I tribunali sono là per giudicare.

Richiamerò a questo riguardo la legge sulle bannalità. Con essa si fissò la base sulla quale doveva essere stabilita l'indennità; essa lasciò ai tribunali di decidere in caso di disaccordo sul rilevare: mi basterà, spero, di ciò accennare per rispondere all'alternativa durissima che si propone di fare ai proprietari di piazze. Sarebbe cosa dolorosa e deplorabile che, dopo l'affidamento che con parole così esplicite si ebbe da due secoli a questa parte da tutti i principi, da tutti i legislatori, da tutti i magistrati, venisse un legislatore il quale distruggesse tutto quello che gli antecessori fecero, e condannasse gl'interessati a far valere i loro diritti dinanzi ai tribunali; il che equivarrebbe a chi intanto s'appropriasse cosa d'altrui spettanza, salvo a discutere in giudizio il dovuto. Si determini che è dovuto il prezzo d'espropriazione per le piazze, si rimandino poi gl'interessati nanti i tribunali per accertarlo in caso di dissenso; ma nel modo proposto dal Ministero l'alternativa è sommamente ingiusta. Io non accetto una tale condizione di cose, ed ho fede nella giustizia del Parlamento che esso non vorrà fare tal trista sorte ai proprietari delle piazze, i quali preferiranno piuttosto sacrifici all'obbligo di dover pagare per ottenere un compenso che non sanno quale.

Passo alla questione della libertà d'esercizio.

Prima delle dichiarazioni dell'onorevole commissario regio, il Ministero non era d'accordo colla Commissione. Checchè ne sia di tale disaccordo, si vuole che l'esercizio della professione di causidico sia libera, si vuole che tutti coloro che hanno acquistata idoneità ed hanno certificato d'onestà possano liberamente esercire la professione di causidico, il che vuol dire che si vuole pei causidici la stessa libertà che per le industrie ed il commercio.

Ma io chiederò in primo luogo: vi sono motivi di utilità pubblica o lagnanze di tale natura che possano motivare una legge, un'innovazione così radicale nel sistema seguito da secoli nel nostro paese? Nulla di tutto ciò. Nè Ministero, nè Commissione accennano a pubblici bisogni od inconvenienti. Non dimostrarono che la migliore amministrazione della giustizia ciò richieda; non dimostrarono che in questa classe di professioni vi siano individui i quali abbiano dato luogo a gravi lagnanze non rimediabili, salvo rinvocando la limitazione del numero, ed emendabili colla libertà assoluta.

Ma la Commissione ci dice: « Il libero esercizio delle professioni di qualunque natura è un diritto del cittadino, un bisogno sociale; non vi è ragione per escludere la professione di procuratore. Dunque libertà d'industria, libertà di commercio; gli stessi principii ci debbono guidare. Io riconosco negl'industriali e nei commercianti persone che rendono utilissimi servizi alla società. Dirò di più: dal ministro all'ultimo dei faticanti, tutti nella società sono operai, tutti procurano vantaggi reciproci, chè tale è la condizione della

società; i procuratori, alla loro volta, rendono servizi. Ma, per quanta stima io mi abbia e per l'industria e per il commercio e per i commercianti e per gli industriali, io non mi so acconciare all'idea di confondere l'ufficio del causidico coll'officina dell'industriale, col magazzino del negoziante. La differenza deriva dalla natura diversa delle incombenze, delle diverse funzioni che ciascuno esercita, le une poco pericolose, le altre pericolosissime. Ed invero, che un industriale fabbrichi od un negoziante venda una merce la quale non sia perfetta oppure sia viziosa, ridonda danno ai privati che se ne provveggono, ma questo danno non è irreparabile, non è incalcolabile, e facilmente si può sopportare; coll'evitare l'industriale e la bottega, si evita ogni dannosa conseguenza.

Ora, è egli così per rapporto ai procuratori? La cosa cambia compiutamente d'aspetto, inquantochè, se i procuratori, mi sia lecito il termine, vendono una cattiva merce, i danni non sono così facilmente riparabili, anzi ben sovente sono irreparabili. Non si tratta del pregiudizio per la provvista di un cattivo abito, di un imperfetto mobile, ma si tratta della rovina degli individui, della perdita di patrimoni, se una formalità fu omessa, se un atto non fu fatto o se fu fatto nullamente, se non si fece in tempo quello che la legge imperiosamente, quello che la legge espressamente prescrive di fare.

Un'iscrizione ipotecaria omessa porta la perdita del credito; una trascrizione omessa porta la perdita dello stabile; la non proposizione in un giudizio di graduazione di un credito produce la perdita del medesimo; la non presentazione in giudizio di un titolo perde la causa e simili. Il che dimostra che diverse sono le attribuzioni e diverse sono le conseguenze che possono derivare dal cattivo servizio dei negozianti e industriali e da quelle dei procuratori.

Ma è egli poi vero che i principii della pubblica economia relativi alla libertà dell'industria e del commercio siano tali che debbano applicarsi a tutte le professioni ed anche a questa di causidico? Io ricorrerò ad autori non sospetti di parteggiare per i vincoli dell'industria e del commercio, che anzi sono caldi propugnatori della libertà dell'una e dell'altro. Vedrà la Camera che, se è vero che, secondo i principii della pubblica economia, e il commercio e l'industria debbono essere liberi (e io consento in questi principii), è altrettanto vero che non sono da applicarsi laddove si tratta di professioni, come quelle di causidico ed altre simili.

Nella quindicesima lezione che Pellegrino Rossi dava nel collegio di Francia, questo illustre scrittore esprimevasi in questi termini:

« Mais, tout en repoussant le système des jurandes et des maîtrises, ainsi que tout système analogue, voulons-nous affirmer qu'aucune exception légitime ne puisse être apportée au système de liberté? Voulons-nous ériger en principe absolu qu'il ne faille prendre aucun soin de la capacité et de la moralité des travailleurs? »

« Il y a plus; il est des travaux, surtout parmi les travaux intellectuels, qui peuvent par leurs résultats exercer une influence irréparable, soit sur l'individu, soit sur la société. »

« Ajoutez que, pour certaines productions, celui-là même qui ne connaît pas les procédés du travail peut en apprécier les résultats. J'ignore complètement par quelles opérations sont produits certains meubles; cependant je pourrais en acheter sans trop redouter la mauvaise foi du vendeur; mais il est des produits dont l'appréciation est impossible au vulgaire; tels sont ceux du médecin. Nous avons des magistrats, des officiers publics, des avoués, des notaires, des huissiers, des agents de change, des instituteurs, dont les erreurs

peuvent également causer un très-grand préjudice à l'individu qui en serait victime et jeter en même temps une profonde alarme dans la société. Leurs services sont, dans une certaine mesure, indispensables à tout le monde, et cependant leur capacité est si spéciale, qu'il est impossible aux consommateurs de ces services d'en juger.

« D'ailleurs l'immoralité d'un marchand, d'un fabricant est peu redoutable. La denrée peut être vérifiée avant l'achat, et en cas de fraude, le dommage est appréciable et limité. Le médecin, l'avocat, ne nous offrent pas, avant d'agir, un échantillon de guérison, de plaidoyer et de jugement.

« Dès lors, la question s'élargit et dépasse les bornes de l'économie politique. Il ne s'agit pas seulement de savoir si la libre concurrence nous donnerait des produits plus abondants et meilleurs; la morale et la politique interviennent dans la question. La protection due aux incapables et la nécessité d'écartier une foule de crimes ou d'erreurs irréparables exigent impérieusement quelques mesures préventives. Dussent-elles rendre quelque produit plus cher, dussent-elles paralyser quelques talents, la morale et la politique pourraient-elles consentir à la suppression de ces mesures? »

« Pour certaines professions on demande aux candidats des preuves de capacité, pour d'autres des garanties de capacité et de moralité à la fois. Il en est où le nombre des titulaires est limité et le choix en dépend de l'autorité supérieure. »

Dopo aver dimostrato che il concedere un numero limitato di esercenti, a riguardo di certe professioni, non costituisce un privilegio, del che non occuperò la Camera, nella 16^{ma} lezione così continua:

« Il est des industries qui, par exception à la règle de la liberté du travail, il peut être utile de soumettre à quelques restrictions et de contenir par certaines mesures préventives. Cela doit avoir lieu lorsque le danger de la liberté absolue est très-grand et que les moyens industriels de s'en garantir sont insuffisants. C'est là le principe dirigeant de la matière. »

« En appliquant ces principes à l'exercice de certaines professions, telles que les professions de médecin, de pharmacien, d'avoué, d'agent de change, nous avons fait remarquer que les mesures préventives le plus généralement adoptées consistent dans des épreuves préalables de capacité, dans la fixation d'un nombre déterminé de titulaires pour chaque fonction et dans leur nomination par le Gouvernement. »

« En revanche il n'est pas libre à tout homme, quelle que soit d'ailleurs sa capacité, de se faire notaire, avoué, agent de change. On a restreint le nombre des titulaires dans plus d'une profession, plus particulièrement dans celles qui donnent à ceux qui les exercent la qualité d'officiers publics en même temps que celle de producteurs. C'est là la mesure qui a souvent été attaquée au nom de la liberté d'industrie et du principe de la concurrence. En rapporteur impartial nous devons vous faire connaître les raisons qui paraissent la justifier. »

« Nous venons de le dire, le notaire, l'agent de change sont à la fois producteurs et officiers publics: en tant que producteurs on considère surtout leur capacité; en tant qu'officiers publics, c'est avant tout de leur probité, de leur moralité qu'il faut s'enquérir. Il faut songer à la confiance que doivent inspirer leurs actes, à la foi qu'ils leur impriment, à la valeur du témoignage qu'ils sont appelés à rendre. »

Successivamente continua:

« On insistera, peut-être, on dira qu'il est possible de s'assurer a priori, non-seulement de la capacité, mais de la moralité de ces agents. »

Ed è questo il sistema della Commissione, in quanto dice

che con leggi speciali verranno stabiliti i requisiti d'idoneità e di moralità.

Ma a questo proposito si risponde :

« L'argument est spécieux, séduisant, même pour nous qui désirons vivement l'application la plus étendue du principe de liberté ; toutefois l'argument nous paraît pécher par la base ; vous allez en juger.

« Avant tout, est-il possible de s'assurer, à l'avance, de la moralité d'un homme, par des épreuves directes et officielles comme on le peut de sa capacité ? Evidemment les moyens nous manquent. La moralité ne peut qu'être attestée ; elle n'admet d'autres preuves que le témoignage. Mais quel témoignage ! Le témoignage du passé, et il s'agit d'assurer l'avenir ; un témoignage relatif aux premières années de la vie avant les séductions et les tentations du monde ; et cependant, c'est une garantie contre ces tentations et ces séductions qu'on demande ! Enfin, un témoignage qui, par sa nature, ne peut être que négatif ; et qui ne sait que le témoignage positif peut seul agir sur notre esprit comme preuve irrécusable ?

« Encore, si ce témoignage négatif pouvait être obtenu avec toutes les garanties nécessaires, avec pleine liberté de contradiction et de débat public. « Il n'en est rien, cela est impossible. Aussi convenons-en, celui qui ne voudrait pas confier « à un postulant la moindre de ces affaires n'oserait pas, à « moins de faits criants, notoires, lui refuser le certificat de « moralité, et lui fermer de sa main une carrière qui était « le but de sa vie, l'objet de ces études, l'espoir de sa famille. « Dès lors, mieux vaudrait renoncer à toute preuve que d'ins- « pérer au public une confiance qu'on n'a pas, en se con- « tentant de preuves insuffisantes et indirectes. »

Questa è l'opinione, come dissi, di uno dei principali scrittori di economia politica, i quali propugnano la libertà delle industrie e dei commerci : ed io preferisco di riferire i pensieri di sì valente scrittore all'accennare la mia opinione, in tutto conforme. Ma non disconosce la Commissione questo principio. Essa ci dice :

« Certamente anche a servizio degli'interessi privati la legge istituisce pubblici ufficiali, tra i quali primeggiano i notai, depositari della pubblica fede, destinati ad accertare i titoli della proprietà e le più rilevanti relazioni giuridiche fra i cittadini.

« La firma di questi funzionari civili porta seco stessa, per privilegio legale, la prova immediata della propria verità, non che della verità degli atti di cui essa abbia autenticato il verbale, ed è tanta l'autorità della dichiarazione ufficiale che non solo costituisce da se stessa una piena prova, ma esclude ben anche in via civile ordinaria la prova contraria. Gli avvocati ed i procuratori non godono di tali prerogative ; e se dunque il ministero del notaio dipende da un ufficio pubblico istituito dalla legge, conferito dal Governo, il ministero del patrocinante non è che l'esercizio di una liberale e libera professione. »

Riconosce la Commissione adunque che vi sono delle eccezioni, delle eccezioni necessarie ed accenna alla professione di notaio : ma, dice, la professione del procuratore non è da equipararsi alla notarile.

Io dico all'opposto che la professione del procuratore è compiutamente equiparabile, e che vi ha maggior pericolo a lasciar libero l'esercizio dell'ufficio di procuratore, di quello che lo sarebbe il lasciar libero l'esercizio del notariato (sebbene io sia ben lungi dal credere ciò conveniente). Essi sono pareggiati dalla legge. In fatti per legge il notaio è chiamato a rogare gli atti pubblici di cui le parti lo richiedono, a dargli l'autenticità per legge : i procuratori sono chiamati esclusi-

vamente da altri a rappresentare le parti nanti i magistrati ; ed il Codice di procedura civile è pieno di tali disposizioni obbligatorie. Dunque l'ufficio loro è legalmente necessario, e non istà la differenza che la Commissione ha voluto affacciare. Vediamo l'importanza degli atti.

Il notaio non ha in tale qualità che l'incumbenza di far constare chiaramente, giustamente dell'intenzione delle parti, della volontà dei testatori. Il procuratore ha l'incumbenza di essere un *alter ego*, di essere *dominus litis*, di agire da sè, di fare quel tanto che e la scienza e la coscienza gli suggerisce indipendentemente da ogni ingerenza delle parti.

Rispetto al notaio, o prima della rogazione dell'atto o contemporaneamente ad essa, hanno le parti il mezzo di assicurarsi che siasi scritto ciò che essi volevano o personalmente o per mezzo di altri. Non è così del procuratore ; poichè i suoi atti sono continui e tali che rarissimi sono i clienti che possano e vogliono assistere ai medesimi. Una dichiarazione fatta o non fatta, un atto fatto od ommesso, un termine scaduto o no, può rovinare irrimediabilmente un cliente. Ad un notaio per conseguenza sono eguali al cospetto della legge le due professioni, ambedue obbligatorie per certi atti in quanto ad attribuzioni ; quelle del causidico più numerose e più pericolose.

Ma questo Parlamento stesso non ha egli riconosciuto la necessità di fare eccezione per altre professioni alla regola delle libertà delle industrie e del commercio ; non votò egli nell'anno trascorso la legge sugli uscieri, non ne limitò essa il numero ? Ma se si riconobbe che per gli uscieri sarebbe stato pericoloso lasciarne un numero illimitato, come riconoscere che sia conveniente che i patrocinanti, che hanno incontrastabilmente attribuzioni più importanti e più difficili, siano in numero illimitato ! Nè mi si dica che la cauzione possa essere il preservativo di ogni inconveniente a questo riguardo.

Nulla di tutto ciò, o signori ; se un usciere fosse di mala fede, se omettesse una notificazione, o malamente la facesse per cause di grande rilievo, a che cosa servirebbe la cauzione di uno o di due mila lire, mentre la parte potrebbe essere lesa di centinaia e centinaia di mila lire !

Io dirò lo stesso del procuratore. Per quanto rilevante sia pure la sua cauzione, chi è che può calcolare il danno immenso che potrebbe arrecare al cliente un atto ommesso, o malamente fatto nel supposto di mala fede ? Quale cauzione sarà sufficiente ? La Commissione, in proposito degli speciali, così dice nella relazione : « la Commissione non statuisce sulle piazze di farmacista, intorno alle quali nè il Ministero raccolse sufficienti dati, nè potrebbero così presto ordinarsi le disposizioni del Codice sanitario, correlative ai provvedimenti di riscatto e di soppressione. »

Lo stato delle cose è cambiato dal tempo in cui la Commissione fece la relazione ai giorni attuali : il Ministero fece i suoi studi e presentò al Senato un progetto di legge a tal riguardo.

Vediamo quale sia l'opinione del Ministero, e se egli non consenta nel principio che si debbano far eccezioni alle norme dell'industria e del commercio per l'esercizio di professioni simili a quelle dei procuratori.

« Se non che vuoi riflettere dall'altra parte che la condizione tutta speciale dell'arte farmaceutica non consiglia di estendere ad essa i canoni della scienza economica relativi alla libera concorrenza. La libertà che si volesse proclamare per tale esercizio, anzichè favorirlo, e favorire ad un tempo l'interesse generale, comprometterebbe entrambi nella stessa guisa. Se giova accertarsi della capacità degli esercenti, fa d'uopo altresì guarentire ai medesimi la certezza di un utile

esercizio in un determinato raggio di territorio per metterli in grado di somministrare buoni rimedi. La utilità della concorrenza indubitabile nelle altre industrie, in cui i consumatori possono farsi giudici essi stessi della bontà della merce, può riuscire facilmente dannosa per riguardo a quella della manipolazione e dello smercio dei medicinali, la cui bontà non può generalmente essere dai consumatori apprezzata. Il lusingarsi che la concorrenza non si risvegli tranne dove può tornare utile che non si sostenga con fraudolenti manipolazioni, e che alla salute degli altri non si anteponga il proprio guadagno, è cosa contraddetta da fatti che convenne reprimere, e non può il legislatore trovare in tale illusione un saldo fondamento alle sue sanzioni. Giova avvertire ancora come la libera concorrenza in fatto di commercio e l'industria tende a conseguire i seguenti tre effetti, cioè di produrre la maggiore quantità possibile, il meglio possibile, ed al minor prezzo possibile. Di questi tre termini soltanto due al più possono applicarsi all'esercizio della farmacia, poichè se è utile che il farmacista faccia bene ed a buon mercato, non egualmente riesce conveniente che faccia molto, mentre in fatto di medicamenti non è d'uopo che l'assoluto necessario. »

Il Ministero dunque riconosce che devesi fare eccezione alla regola generale della libertà dell'industria e del commercio, e ciò per la sola ragione che per gli speciali si verifica una sola delle tre favorevoli circostanze che nel commercio e nella industria sono vantaggiose, cioè *maggior quantità, qualità migliore e minor prezzo.*

Ora io dico che relativamente all'esercizio delle piazze di procuratore non se ne verifica alcuna. Diffatti, *maggior quantità*: è impossibile che i patrocinanti creino maggior quantità di lavoro; anzi se lascierete il libero esercizio, se lascierete che non abbiano tutti da vivere prescrivendo illimitato il numero, inevitabilmente, sgraziatamente il lavoro aumenterà. Dunque abbiamo l'effetto opposto a quello che utilmente si verifica nell'industria e nel commercio.

Minor prezzo: ma non è nell'arbitrio del procuratore di fissare il prezzo dell'opera sua, le tariffe sono stabilite per legge, e i magistrati hanno il diritto anzi l'obbligo di farle osservare. Dunque non vi può essere diversità di prezzo, e se avvenisse che per l'eccessivo numero di postulanti venisse a mancare il lavoro per tutti necessario, sorgerebbero coloro i quali, non curando il decoro del proprio ufficio, s'offriranno di lavorare a minor prezzo, il che sarebbe il peggio, ed il più cattivo indizio dell'onestà ed idoneità degli offerenti.

Il meglio possibile si ottiene colla scelta dei soggetti fatta da persone competenti, quali sono i magistrati, ma non si ottiene dalla concorrenza. Molte persone hanno all'epoca dell'esame dato saggio di idoneità, hanno tenuta una condotta tale che loro non si possa denegare un certificato, ma hanno potuto, dall'epoca dell'esame a quella in cui volessero intraprendere l'esercizio, aver fatto tali cose, che, in caso di una scelta, meriterebbero di essere posposti ad altri. Lasciate il libero esercizio, ed anche tali persone od inette o peggio, saranno patrocinanti con evidente pubblico danno.

Dirò per conseguenza che alle professioni di notaio, di speciale, d'usciera, furono riconosciute applicabili le regole della libertà di commercio, e quindi non lo possono essere neppure alla professione simile di causidico, come Pellegrino Rossi ampiamente dimostrò.

Se non che l'idea del libero esercizio è forse nuova? È forse cosa non tentata in altre località? Ma, signori, questa idea si tradusse in atto in Francia. Colà si proclamò il libero esercizio della professione di causidico, che anzi si andò più oltre,

e si stabilì che anche senza esami d'idoneità ognuno avrebbe potuto patrocinare. Ma tale disposizione fece pessima prova in guisa che fu mestieri di fissare nuovamente il numero dei procuratori.

E qui invece delle mie parole, mi varrò di quelle d'un distinto scrittore sulla procedura civile francese, di *Edoardo Regnard*, che scrisse nel 1855 *De l'organisation judiciaire et de la procédure civile en France*. Premetto che questo autore non scrisse sotto l'impressione del timore, nè per favorire coloro che avessero questo timore che le piazze d'*avoués* potessero essere riscattate, nè che con qualunque provvedimento si venisse ad alterare lo stato delle cose, poichè abbiamo la lettera del 26 marzo 1856 diretta al procuratore generale di Francia dal ministro Abbatucci, nella quale sta scritto :

« Déjà dans plusieurs circonstances la malveillance a répandu le bruit que le Gouvernement voulait supprimer, au moins racheter les offices publics ministériels. Le *Moniteur* a donné le plus énergique démenti à ce bruit complètement faux, et de plus un journal qui s'en était rendu l'organe a été poursuivi par mon ordre et condamné à Paris en 1855. Cependant j'apprends que depuis quelque temps on cherche à renouveler les inquiétudes des titulaires d'offices en annonçant comme prochaine la présentation d'un projet de loi, ayant pour objet de porter atteinte à la possession de ces offices. Rien n'est plus contraire aux intentions du Gouvernement de l'empereur. Il respecte les propriétés des offices comme toutes les autres, et jamais il est entré dans ces projets de priver les titulaires et leurs familles d'un bien qui souvent constitue leur principale ressource. Veuillez donner à cette circulaire toute la publicité que vous jugez convenable, et en adresser des copies aux Chambres des notaires, des avoués, des huissiers et des commissaires-priseurs de votre ressort. Vous me rendrez compte de vos soins à cet égard. »

Questo scrittore adunque non scriveva sotto l'impressione che gli uffici di *avoués* dovessero subire delle modificazioni; scrisse sulla procedura civile francese, ne fece la censura, ed ha nello stesso tempo analizzato ciò che si passò relativamente agli ufficiali ministeriali, agli ufficiali pubblici, agli *avoués*.

« J'arrive à cette seconde question: le nombre des avoués doit-il être illimité près de chaque tribunal, de telle sorte que la carrière soit ouverte à quiconque réunit les conditions d'âge et d'aptitude requises par la loi? »

Ed ecco il sistema della Commissione esattamente tracciato, ecco le ragioni che la Commissione addusse:

« L'Assemblée constituante avait adopté, comme je l'ai dit plus haut, le principe de l'illimitation du nombre. Dire que le nombre des avoués sera déterminé, a dit à ce sujet monsieur Prieur, c'est comme si vous disiez: je ne veux pas que la confiance porte sur tous les hommes probes et instruits. Le droit de tout citoyen est de donner sa confiance à tout homme digne de la garantie de la loi; et la loi ne peut refuser cette garantie, ce certificat de probité et d'instruction à aucun homme qui remplit les conditions déterminées par la loi.

« Le malheureux plaideur, traîné devant un tribunal, voyant à la porte un homme de confiance, dirait avec raison à la loi: As-tu le droit de me priver du service de cet honnête citoyen? On m'objectera que cette concurrence va augmenter les frais des procès, parce que les procureurs auront moins d'occupation; la concurrence, au contraire, fait naître l'émulation; il faudra être honnête homme si l'on veut obtenir des clients. Si un procureur exigeait trop de frais, un salaire exorbitant

et injuste, il perdrait la confiance, et bientôt l'opinion l'aurait proscrit du temple de la justice qu'il aurait souillé. »

Questo diceva nella seduta del 17 dicembre 1790, ed è ciò che dice la Commissione del nostro Parlamento nel 1857.

« Cependant (ecco l'opinione che si è formato quest'autore in ordine a questa misura), cependant la preuve de ce système n'a pas réussi, elle ne pouvait pas réussir.

« C'était en effet une étrange illusion que de croire qu'en cette matière la concurrence ferait naître l'émulation du bien. La concurrence est avantageuse dans le commerce et l'industrie, parce qu'elle excite le travail, qu'elle augmente la production, et qu'elle conduit au bon marché. Mais assurément ce ne serait pas une bonne chose que d'exciter le travail et la production des avoués.

« Les jeunes gens qui sortent des collèges sont généralement disposés à s'exagérer leur instruction et leurs forces, et à préférer les offices ou les charges publiques à l'agriculture et à l'industrie. Si le nombre des officiers ministériels est illimité, si la carrière est ouverte à tous ceux qui réunissent quelques diplômes d'une obtention facile avec un certain temps de stage, beaucoup suivront cette voie; et combien ne feront que se préparer d'amères déceptions!

« Pour un petit nombre qui, plus heureux ou plus actifs que leurs confrères, réussiront à faire venir le public dans leur étude et à se créer une position convenable, la plupart resteront sans clientèle et ne pourront obtenir, d'une profession qui leur aura coûté tant de sacrifices, le pain nécessaire à l'existence. S'ils ne s'abandonnent pas au découragement, ils se verront poussés, par les besoins de leur position misérable à faire fructifier, pour leur intérêt personnel, les rares affaires qui tomberont entre leurs mains. Aussi ces anciens désordres du palais, ces abus de confiance et ces exactions, que signalent les mercuriales et les édits, étaient-ils regardés comme le résultat nécessaire de l'excès du nombre des procureurs.

« D'un autre côté, l'indépendance qui s'attache à l'illimitation du nombre est incompatible avec la nature des fonctions des avoués. La loi leur attribue un caractère public; leur ministère est imposé à la confiance des plaideurs; ceux contre lesquels ils occupent ajoutent foi aux actes qu'ils signent, aux copies qu'ils délivrent; il sont tous tenus de se mettre en rapport avec eux et de leur communiquer leurs titres, sur la simple déclaration de leur mandat. Or, vous ne pouvez attribuer ce caractère, cette confiance et cette autorité qu'à ceux dont les tribunaux et le chef de l'Etat se sont, pour ainsi dire, portés garants par le choix qu'ils en ont fait, et par la surveillance active qu'ils exercent sans cesse sur tous les actes de leurs fonctions.

« L'ordre public et l'intérêt des justiciables exigent donc que le nombre des avoués soit limité dans chaque tribunal, suivant les besoins du service.

« L'ordre public le veut ainsi, parce que l'excès du nombre des officiers ministériels enlève à l'agriculture et à l'industrie les hommes intelligents dont elles ont besoin, en les conduisant à dépenser sans profit leur savoir et leur activité dans des fonctions pour lesquelles leur concours est superfluo. L'intérêt des justiciables le veut de même; car ce qui leur importe le plus, c'est de ne trouver dans les officiers ministériels que des hommes probes, instruits et désintéressés. Or, si par suite de l'excès du nombre, les offices ne procurent pas les moyens de vivre honorablement, les hommes véritablement instruits s'éloigneront de ces fonctions, qui seront envahies par les médiocrités; et du jour que les officiers seront nécessaires, ils cesseront d'être désintéressés. »

Nè altrimenti considerava la cosa il nostro ministro di

grazia e giustizia nel progetto di legge, presentato il 28 dicembre 1854 alla Camera. Il ministro così ragionava:

« Il monopolio dei causidici è una necessità sociale. Ed invero quando in Francia, mediante l'abolizione dei procuratori, pronunziata nella legge 3 brumaio, anno II, si volle fare esperimento di una libertà assoluta di postulazione, il foro trovossi subito invaso da una folla di gente priva di cognizioni, di abilità e di pudore, la quale, essendo senza freno di sorveglianza e disciplina, stranamente abusava della credulità dei litiganti.

« Di questa genia che senza avere un carattere ufficiale e senza esibire alcuna specie di garanzia pei cittadini suole inframmettersi nelle contese forensi, non avvi dovunque difetto, e fra noi ci volle, nei passati anni, molta costanza per eliminarla dai tribunali inferiori, e massime dalle giudicature di mandamento, ove mostravasi assai frequente.

« Ma se il monopolio di procuratori è necessario, tantochè se egli dovessero rimanere soppressi, sarebbe forza di trasferirlo negli avvocati, a cui si darebbe il carico di postulare e rappresentare le parti, non è perciò meno evidente che alla società importa che il numero dei causidici non sia ampliato fuori della stretto bisogno.

« Vanno per verità errati coloro che alla postulazione vorrebbero estendere quel principio della libera concorrenza ad ogni maniera di utile lavoro, per cui vogliansi governare le arti e le industrie.

« In ogni causa v'ha d'ordinario una delle parti che giustamente si appoggia al diritto, e chi la rappresenta e la difende fa opera laudevole e santa. V'ha pure di frequente un'altra delle parti che si oppone al giusto ed al vero, e commette opera iniqua e biasimevole chi sostiene e fomenta i suoi propositi. Altre cause vi sono nelle quali si contende in buona fede per l'una e per l'altra parte, perchè o l'oscurità ed ambiguità della legge, o la complicazione dei fatti e delle circostanze, rendono la questione veramente dubbia. Vi sono infine certe cause nelle quali si l'una che l'altra delle parti non è pienamente fondata sulla ragione.

« Ognun vede pertanto che nelle liti vengono ognora a conflitto il giusto e l'iniquo, la verità e l'errore, la dialettica e la sofistica, e che perciò ogni lavoro impiegato nella struttura dei processi non è sempre un lavoro utile e profittevole; chè anzi talvolta cotesto lavoro si riduce ad una pretta negazione del bene.

« Se l'aumento dei procuratori dovesse certamente riuscire a diradare le liti, ad impedirle e soffocarle nel loro nascere, non vi sarebbe da esitare in proposito. Ma si è notato, o signori, che presso ai tribunali ove decresce l'affluenza degli affari, i volumi appaiono più infarciti di scritture. Epperò il legislatore deve procedere assai cauto per non accrescere improvvidamente il ceto delle persone, lo stato delle quali sia fondato sul numero e sulla durata delle liti, ed abbiano per ciò una ragione di esistere, la quale possa facilmente degenerare a danno della società. Nel dubbio fia miglior partito il comportare che alle cause vengano meno i causidici, anzichè ai causidici le cause; affinché coloro che si elestero questo stato professionale, veramente onorevole in quanto serve alla distribuzione della giustizia e trovasi in certo modo associato al sublime ministero del giudice, non sieno da esso legislatore esposti alla tentazione di dovere industriarsi, per esistere, nel mantenere in vita e rendere fruttuose le poche liti che toccano loro in sorte, come suda l'agricoltore per trarre da un ingrato terreno quel poco di frutto che sia possibile.

Parmi adunque che sia accertato che nessun motivo di pubblico interesse, nessun grave inconveniente esiga che si debba

derogare ad un antico stato di cose relativamente ai procuratori, che fece buona prova di sè ed è accettato dal paese; che i principii della pubblica economia relativi alla libertà dell'industria e del commercio non sono per nulla applicabili all'esercizio della professione di procuratore, come non sono applicabili all'esercizio della professione di notaio, di usciere, di speziale; che il libero esercizio della professione non è riconosciuto neppure da quei medesimi economisti che propugnarono la libertà medesima in quanto riflettono le professioni sopra menzionate; che il libero esercizio della professione di procuratore fece cattiva prova in Francia, e che fu d'uopo ritornare sulle antiche orme, nè vi si ritornò senza grave danno, senza grave pregiudizio; che queste medesime opinioni furono dal Ministero riconosciute giuste, valide e formarono la base del progetto che egli ebbe a presentare. Io credo quindi di essere autorizzato a dire: nulla si innovi a questo riguardo.

Che se alle valide ed autorevoli opinioni addotte fosse lecito di aggiungere quelle di chi dal 1814 al 1851 continuamente si occupò di liti e di clienti, io schiettamente dichiaro che ho la più profonda, la più intima convinzione, frutto di esperienza e di osservazione, che, ove si lasci illimitato il numero dei procuratori, ne ridonderà gravissimo pubblico danno. (*Bene! Bravo!*)

GUILLET. C'est une grande et utile entreprise, bien digne d'honorer le législateur qui l'accomplirait avec sagesse, que celle de travailler à affranchir l'Etat de divers monopoles que le Souverain a concédés autrefois à prix d'argent. Mais, dans une opération de ce genre, comme dans toutes celles qui touchent au droit inviolable de propriété, il faut s'enquérir avec le plus grand soin du mode qui doit présider à la réforme projetée; car, suivant que cette réforme sera bien ou mal opérée, elle constituera ou une réparation salutaire, ou une spoliation funeste. Eh bien! est-ce une réparation ou une spoliation que recèle le projet de loi qui nous est soumis? Je m'expliquerai dans un instant à cet égard, et je le ferai avec la franchise et avec ce profond respect de la justice que la Chambre a le droit d'attendre de tous ceux qui ont l'honneur de parler devant elle. Mais, avant de discuter la question qui nous est présentée, je dois commencer par m'enquérir de notre propre compétence.

Oui, messieurs; nous devons savoir avant tout s'il nous appartient de statuer sur les matières qui nous sont soumises. Nous sommes certainement loin de prétendre qu'il nous soit permis de tout décider et de tout faire, à la seule condition d'être d'accord avec les deux autres branches du pouvoir législatif. Si nous avions des tendances aussi étranges, le Statut protesterait aussitôt contre cet esprit d'envahissement. Il nous rappellerait que la garantie des droits et des libertés qu'il consacre repose tout entière, non-seulement sur la séparation des diverses parties du pouvoir législatif, mais encore sur la séparation de ce même pouvoir d'avec les deux autres, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Je pese donc cette question préjudicielle: la Chambre a-t-elle le droit de connaître de la demande qui lui est faite?

Pour répondre à cette question il importe de se rendre un compte aussi exact que possible des dispositions essentielles du projet qui nous est déféré. Je prends ce projet tel qu'il a été révisé par la Commission et accepté par le Ministère, et je vois que l'on nous propose de permettre à l'Etat de racheter des offices que les titulaires croient avoir acquis à titre irrévocable. Ce n'est pas tout; on nous demande de fixer nous-mêmes le prix de ce rachat. On va plus loin encore; on veut que nous abolissions les hypothèques que des tiers ont

acquises sur les offices, et que nous les transférions, de notre propre autorité, sur un nouveau gage, généralement réputé inférieur à celui que les créanciers possèdent en vertu de leurs conventions, en vertu de jugements, ou en vertu des lois sous l'empire desquelles ils ont inscrits. Je vous le demande, messieurs: est-ce bien là une œuvre qui soit dans les attributions du pouvoir législatif? Est-ce à lui qu'il appartient d'appliquer les lois, de qualifier et interpréter les contrats, d'annuler les conventions, d'évaluer des dommages-intérêts, de statuer sur des droits acquis? Non: le pouvoir législatif ne peut rien de pareil. J'ajoute qu'il ne lui a guère pris de telles fantaisies que dans ces grandes crises politiques qui enfantent le pouvoir constituant; crises au milieu desquelles celui qui exerce une puissance si exceptionnelle ne se pique pas toujours de procéder selon les règles du droit et de la justice. Notre mission à nous, messieurs, nous interdit d'approcher ces régions chargées d'orages. Moins haute et moins périlleuse, elle est cependant assez haute et assez difficile encore, puisque nous avons été envoyés pour concourir à la confection des lois. Mais la loi ne dispose que pour l'avenir. C'est à un autre pouvoir constitutionnel, le pouvoir judiciaire, qu'appartiennent toutes les questions qui touchent à des conventions, à des droits acquis; lui seul a qualité toutes les fois qu'il s'agit de vider les différends qui peuvent surgir entre l'Etat et les particuliers ou entre les particuliers seulement.

Plus j'examine le projet de loi, moins je comprends que nous en soyons saisis. En effet, si les auteurs de ce projet pensent que les édits qui ont décrété l'existence des offices donnent à l'Etat la faculté de les racheter, pourquoi recourir à nous pour consacrer de nouveau le principe du rachat que le procureur général du Roi a toujours la faculté d'exercer en pareil cas? Le Parlement n'a, dans cette hypothèse, à juger que la seule question financière. Si, au contraire, ceux qui soutiennent le projet ne croient pas que le droit de racheter appartienne à l'Etat en vertu des lois existantes, comment peuvent-ils nous demander un vote qui tendrait à violer les lois?

Il est donc, je le crois, bien établi que la Chambre a été saisie d'une question dont il ne lui appartient pas de connaître. Je veux admettre cependant que sa compétence soit incontestable; serons-nous plus avancés pour cela? Je ne le pense pas, car la Chambre acquerra la conviction, si elle ne l'a déjà, que le projet qu'elle discute tend à porter atteinte au droit de propriété, et elle devra dès lors le rejeter.

La thèse que la Commission a pris la tâche de justifier se réduit à quelques points principaux, que l'on peut résumer dans les trois propositions suivantes:

1° L'Etat a toujours le droit de racheter et de supprimer les offices qu'il a aliénés;

2° Les trois cinquièmes du prix moyen des ventes faites dès le 1^{er} janvier 1828 au 31 décembre 1847 sont un juste prix de la valeur des offices de procureur. Quant aux autres offices, l'estimation qui en a été faite, d'après une autre base, correspond également à leur juste prix;

3° Les tiers qui seront évincés de leurs droits hypothécaires sur les offices n'auront aucun motif de se plaindre, parce que leur hypothèque sera convertie en une autre qui affectera une rente sur l'Etat.

Voilà, en écartant les points secondaires, à quoi se réduit, si je ne me trompe, la thèse que la Commission a pris la charge de prouver. Mais, quoi que la Commission en dise, les questions que sa thèse a soulevées sont des questions entre le vendeur originaire et les propriétaires actuels, entre ces der-

niers et leurs créanciers. Toutes peuvent être l'objet d'un débat qui ne pourrait être vidé régulièrement que par l'autorité judiciaire. La simple énonciation qui a été faite de ces questions paraît suffisante pour manifester leur caractère juridique. Les sources auxquelles partisans et adversaires du projet seront obligés de puiser leurs preuves le manifesteront encore davantage. J'ai dit cependant que je supposais notre compétence hors de contestation, et je dois dès lors aborder le fond du sujet comme s'il nous appartenait d'en délibérer.

Je n'ai pas besoin, je l'espère, d'expliquer que je ne songe nullement à contester à l'Etat le droit qui lui appartient d'acquiescer les titulaires des offices. Je n'ai jamais pu avoir la pensée de dénier un droit aussi certain ; car je sais, comme tout le monde, que le Statut et le Code civil permettent d'exiger le sacrifice d'une propriété quelconque, pourvu que ce soit pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Voilà le droit de l'Etat avec les conditions qui en sont inséparables. Il n'en existe pas d'autre ; et cela exclut le prétendu droit de racheter, c'est-à-dire la faculté de reprendre la chose vendue en ne remboursant que le prix perçu, ou en ne payant qu'un prix inférieur à la valeur actuelle.

Je m'étais proposé de traiter les trois questions soulevées par le rapport de la Commission ; mais je crois à propos de suspendre l'examen des deux dernières propositions jusqu'à ce que je sois mieux fixé sur le véritable sens et sur la portée de l'article additionnel que monsieur le commissaire du Roi a présenté au commencement de cette séance. Je ne m'occuperai donc aujourd'hui que de la première des questions que j'ai rappelées, et qui est celle sur laquelle le Ministère insiste particulièrement.

Sur quels fondements la Commission a-t-elle affirmé que l'Etat a toujours le droit de racheter et de supprimer les offices qu'il a aliénés ? Est-ce sur l'autorité des édits qui ont décrété cette aliénation ? J'ai consulté tous les édits que j'ai pu me procurer sur cette matière, particulièrement ceux des 21 août 1753 et 11 novembre 1754, qui sont le plus souvent invoqués. Je n'y ai rien trouvé pour appuyer la théorie de la Commission. On n'y découvre aucune intention de racheter, aucune disposition qui annonce que le vendeur ait voulu se réserver quelque chose. J'y vois, au contraire, l'abandon le plus complet de la chose vendue. Je n'en citerai qu'une preuve : je la tirerai de l'édit de 1754, que je viens de rappeler. Cet acte est intitulé : *Edit du Roi portant établissement des places de procureur dans les Etats de Savoie*. On y lit cette disposition que je reproduis textuellement :

« Les susdites places seront héréditaires et aliénables comme une chose libre et qui peut être commercée. »

Les édits du 21 août 1753 avaient déjà posé les mêmes maximes et exactement dans les mêmes termes. Le vendeur pouvait-il mieux prouver qu'il n'existait dans son esprit aucune pensée de rachat ? Le pouvait-il mieux qu'en se dessaisissant pour toujours et en consacrant même expressément le droit de transmission héréditaire qui ne pouvait profiter qu'aux générations à venir ?

On objecte que le Souverain a appliqué, en maintes circonstances, le principe du rachat à des offices de procureur qu'il a supprimés. On cite particulièrement les édits du 26 septembre 1786, 6 août 1828 et 19 septembre 1857, qui ont prescrit de racheter, savoir : le premier, les offices de procureur créés devant le bailliage de Ternier-Gaillard ; le deuxième, les offices existant devant le tribunal de Sospello, et le troisième, ceux qui étaient établis devant le tribunal de Casal, lorsqu'un Sénat fut créé dans cette ville.

Il ne m'appartient pas de juger ces actes. Il ne faut pas oublier cependant que les rachats qu'ils ont prescrits n'ont eu lieu qu'à l'occasion d'une suppression de siège ou d'une organisation nouvelle commandée par l'intérêt public. Exercé en de telles circonstances et en vue seulement d'une meilleure administration de la justice, le réméré a pu sembler légitime, parce que, en attachant des offices de procureur à des juridictions déterminées, le Souverain n'avait pas pris et n'aurait pas pu prendre l'engagement de conserver des sièges devenus inutiles. On comprend dès lors que l'accessoire ait subi le sort du principal, et que les choses aient été remises dans l'état où elles se trouvaient avant des traités qui n'ont été rompus par la faute d'aucune des parties.

Mais, hors le cas où les offices n'auraient plus aucune raison d'exister, nous ne devrions voir dans des actes ordonnant le rachat que des mesures exceptionnelles, valables sans doute pour les cas particuliers en vue desquels elles auraient été prises, mais ne devant pas s'étendre à d'autres cas non prévus. Nous devrions surtout nous féliciter d'avoir dans le Gouvernement représentatif des garanties contre des entreprises qui tendraient à violer la loi par des applications de nature à la détourner de son sens primitif.

Cette faculté de racheter, qui n'est point exprimée dans la loi, existe-t-elle du moins dans les contrats que les premiers acquéreurs ont dû faire avec le général des finances, en exécution de la loi elle-même ? Si les contrats renferment quelque réserve, ce serait à ceux qui le prétendent à en fournir la preuve, dans le cas où cette preuve pourrait être utile. Pour moi, je n'ai eu que très-rarement l'occasion de jeter les yeux sur quelques-uns de ces vieux titres, et je n'ai aucun souvenir d'y avoir vu que le vendeur se soit réservé le droit qu'on lui suppose.

Je n'insisterai pas davantage sur ces observations secondaires. Il est manifeste que le droit de racheter les offices ne peut plus dériver des contrats d'aliénation et qu'il n'existe point, s'il n'a pas une autre source. En effet, la vente des offices a eu pour objet ou une chose susceptible de propriété privée, ou, comme on l'a dit, un droit inhérent au pouvoir souverain. Dans le premier cas, la faculté d'exercer le rachat est depuis longtemps prescrite. Dans le second cas, aucune prescription n'a pu courir.

Cette considération, qui nous conduit à l'examen de la nature et du caractère de la chose vendue, est d'une grande importance ; car elle nous place au fond même du sujet. C'est ici que je vais rencontrer le principal argument de la Commission, celui qui m'a paru servir de fondement à tout son système. C'est ici également que la divergence d'opinion qui existe entre elle et moi se manifeste plus ouvertement.

La Commission soutient que la vente des offices, dont elle propose la suppression et le rachat, constitue l'aliénation d'un droit inhérent à la puissance souveraine. Elle en conclut que le Souverain a toujours la faculté de se raviser et de remettre les choses dans leur premier état. La conclusion est fort bien déduite ; mais le principe sur lequel elle repose manque d'exactitude.

Je reconnais avec la Commission que la souveraineté est inaliénable et que tout acte qui la dépouille de ses attributs essentiels est nul de plein droit, puisque, en perdant ses attributs, elle cesserait d'être souveraine, c'est-à-dire qu'elle cesserait d'exister. Je reconnais sans hésitation que, si la souveraineté peut se déplacer ou se partager, elle n'a pas le pouvoir de se détruire ou de s'amoindrir. Je dis enfin que, quelque variable qu'elle soit dans ses formes, elle ne cesse

point et ne peut cesser d'être inaltérable dans son essence. Je reconnais tout cela ; mais ce que je n'admets pas, c'est le caractère que la Commission attribue à la vente de certains offices. Comment ! La vente des offices de procureur, de liquidateur, de mesureur, même celle des offices de droguiste et d'épicier (car ils sont tous ensemble confondus dans le projet de loi), serait une aliénation de la puissance publique ? Cela ne paraît pas sérieux.

Je comprendrais une telle appréciation s'il s'agissait, comme il s'en est agi autrefois et comme il s'en agit encore aujourd'hui dans quelques pays de l'Europe, de ces charges qu'il fallait acheter pour entrer dans la magistrature, dans l'administration ou pour obtenir un commandement dans l'armée. Je comprendrais, dans ces cas divers, le langage de la Commission, parce que juger, administrer ou être investi d'un commandement militaire, c'est participer, en quelque degré, non à la souveraineté, mais à son exercice ; car le pouvoir souverain, quelle que soit sa forme, est tout à la fois le droit de faire des lois et celui de les faire exécuter. Mais assister et représenter les particuliers devant les tribunaux, procéder pour eux à des liquidations, faire des opérations d'arpentage dans les champs, qu'est-ce faire autre chose que ce que tout homme qui en est capable a le droit naturel de faire pour celui qui l'en prie ? Cela n'est pas plus régalien que le droit de vendre des denrées coloniales, que le Souverain a également aliéné. Il faut certainement pour chacune de ces professions une préparation et des aptitudes fort diverses qui leur assignent une importance sociale bien différente également. Mais la différence ne s'étend pas au delà.

Je ne sais si l'on voudra supposer que les offices les plus importants, parmi ceux que l'on se propose de racheter, constituent seuls des fonctions publiques et que les autres appartiennent entièrement à l'industrie privée. Mais une telle distinction, si elle était faisable, ne suffirait pas pour justifier le projet ; car, si l'on distingue entre les offices, je demande pourquoi on les confond tous dans la même condamnation à subir le rachat ; et, si l'on ne distingue pas, je demande qui pourra s'inquiéter de l'abandon des droits de l'autorité souveraine parce qu'elle s'est engagée à ne pas troubler quelques marchands d'épices dans l'exercice d'un commerce qu'elle les a contraints d'acheter ?

Disons donc que la Couronne ne s'est porté aucun préjudice à elle-même en aliénant les offices qui étaient, non dans son propre domaine, mais dans le droit naturel des particuliers. Si quelqu'un a été lésé, ce n'est pas le Souverain, qui a trouvé dans ces ventes les ressources dont il avait besoin pour subvenir aux frais de la guerre ; c'est le public, pour qui ces aliénations ont dû se convertir en aggravation de dépense. De nos jours on ne voudrait certainement plus recourir à des moyens de crédit si mal conçus ; mais, jusque vers le milieu du dix-huitième siècle, les plus grands princes ne surent pas s'en défendre. Les édits de 1733 et de 1734, qui sont du roi Charles-Emmanuel III, prouvent combien il était encore difficile alors d'échapper à l'influence de telles idées. Ne soyons cependant pas trop sévères pour le vainqueur de Gualtalla ; les charges qu'il a imposées à la nation par la création des offices n'ont pas été stériles, puisqu'elles ont été couronnées par la conquête du Novarais et de quelques fiefs de l'Empire.

Quand on a dit qu'un droit souverain avait été aliéné, on a trop confondu la vente d'un office susceptible de produire des fruits par le travail, avec l'appréciation des qualités requises pour l'exercer. S'il y a quelque chose de régalien dans les offices mentionnés dans le projet de loi, ce n'est assurément pas la

vente qui en a été faite comme chose productive d'un revenu. Hors de là, cependant, que reste-t-il ? Il reste à savoir si celui qui est pourvu du titre a l'aptitude suffisante pour exercer l'emploi qui s'y rapporte. Mais le droit d'apprécier et de constater cette aptitude, le seul qui appartienne à l'autorité publique, n'a jamais été abandonné. L'autorité publique l'a exercé en tout temps et elle l'exerce encore aujourd'hui. Il n'y a donc pas de prétexte pour alléguer une prétendue abdication des droits de la souveraineté.

Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble que j'en ai dit assez pour montrer le peu de fondement du projet de loi. Ma tâche pourrait donc être considérée comme remplie, quant à la première partie de la thèse de la Commission. La Chambre voudra bien me permettre cependant de lui exposer, en très-peu de mots, quelques points de droit qu'il ne m'est pas possible d'omettre entièrement. Elle y verra, du moins je le désire, que la propriété des offices est une propriété privée, une propriété sacrée comme toutes les autres, et dont la société ne peut en conséquence exiger le sacrifice que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Les offices constituent une propriété privée, en premier lieu parce qu'ils sont dans le commerce. Il n'y a en effet que les choses privées, ou pouvant devenir telles, qui soient dans le cas de revêtir un semblable caractère. C'est ce qu'un savant jurisconsulte, monsieur Tarrible, a exprimé en ces termes : « C'est à ce signe d'insusceptibilité d'une propriété privée que nous rattachons la distinction entre les biens qui sont dans le commerce et ceux qui n'y sont pas. » Voilà donc un premier motif tiré de ce que les offices sont dans le commerce.

Les offices constituent encore une propriété privée parce qu'ils peuvent être grevés d'hypothèque. Voici la démonstration qu'en donne un autre jurisconsulte qui est toujours cité avec honneur au barreau : « Tout ce qui n'est pas dans le commerce, dit monsieur Carrier, ne peut être affecté par suite de l'hypothèque. De là il résulte (je vous prie, messieurs, de bien prendre garde à ces mots) que tous les biens qui ne sont pas susceptibles de propriété privée ne peuvent pas être grevés d'hypothèque, parce qu'elle contient un germe d'aliénation. En effet, elle confère le droit de faire vendre le fonds affecté, à défaut de paiement. » Rien n'est plus concluant que cette simple et claire argumentation de laquelle il résulte que les offices sont une propriété privée par cela seul que la loi les a déclarés susceptibles d'hypothèque.

Je me trompe, messieurs, il y a quelque chose de plus irrésistible encore qu'un raisonnement, quelque simple et concluant qu'il paraisse ; c'est un texte de loi, bien positif et bien précis, qui affirme nettement ce que l'on a l'intention de démontrer. Eh bien ! ce texte nous le trouvons dans l'article 407 du Code civil, qui est ainsi conçu : « Sont enfin réputées immeubles les places de procureurs, d'actaires et autres encore existantes, formant l'objet d'une propriété privée. » Voilà donc le Code civil, dans un article où il s'agit exclusivement des offices et d'aucune autre chose, veuillez en garder le souvenir, qui proclame expressément et sans ambages que tous forment l'objet d'une propriété privée. Que pourrions-nous vouloir de plus pour prouver que les offices sont une propriété comme celle d'un pré ou d'un champ ? En vérité, je regrette de n'avoir pas commencé par la lecture de cet article du Code civil et de ne m'être pas borné à cela. Il y a loin, messieurs, de ce texte si simple, et néanmoins péremptoire, à cette brillante théorie que l'on a déroulée devant nous pour sauver des droits souverains qui n'étaient point compromis. Ne re-

grettons pas cependant d'être descendus de ces hauteurs qui nous faisaient perdre de vue les objets que nous avons à considérer.

Lorsque j'ai dit que je regrettais de ne m'être pas borné à la lecture de l'article 407 du Code civil, j'oubliais l'interprétation forcée, à l'aide de laquelle on a essayé de le détruire. Savez-vous, messieurs, ce que signifie cet article, selon les défenseurs du projet de loi ? Il signifie que les offices ne sont une propriété privée que tant qu'ils sont possédés par les titulaires, parce que l'article 425 du même Code déclare que les biens et droits régaliens et domaniaux sont inaliénables. Voilà, il faut en convenir, une argumentation singulière qui tendrait à prouver qu'une loi signifie justement le contraire de ce qu'elle affirme expressément. Mais on peut rétorquer l'argument des défenseurs du projet et dire, avec autant de raison qu'eux, que l'article 425 du Code civil, loin de contredire l'article 407, ne fait qu'y ajouter une nouvelle force et que c'est précisément parce que les offices sont une propriété privée, aliénable comme telle, et en vertu des lois qui l'ont fondée, qu'ils ne sont pas un droit régalien. D'autre part, l'on devrait montrer la contradiction que l'on suppose ; mais on l'essaierait en vain ; car, pour qu'il y eût antinomie, il faudrait que l'article 425 déclarât que les offices sont un droit régalien, comme l'article 407 déclare qu'ils sont une propriété privée. Or ni l'article 425 ni aucun autre article du Code civil ne donne à entendre rien de semblable.

Enfin, quand on invoque une prétendue aliénation d'un droit régalien, on devrait préciser ce que l'on entend dire. Veut-on parler de l'aliénation d'une partie de la souveraineté ? Cette hypothèse est épuisée ; je n'y reviendrai pas. Veut-on parler d'un droit régalien ou domanial ? Alors je prie qu'on veuille bien indiquer à quelle catégorie de droits régaliens appartiennent les offices ; car le Code civil, comme la législation ancienne, confond, sous une même dénomination, des choses fort différentes, telles que le domaine public, le domaine de l'Etat et le domaine de la Couronne, sans parler des impôts qui diffèrent encore de ces trois espèces de biens, et qui sont également classés parmi les droits régaliens ou doma-

niaux. Dira-t-on que les offices sont un bien du domaine public, comme les routes ou les fleuves, et comme toutes les autres choses qui, étant à l'usage de tous, ne sont pas susceptibles d'appropriation ? Les rangera-t-on dans la classe des biens du domaine de l'Etat, comme les forêts, dont l'Etat est propriétaire ? Ou aimera-t-on mieux supposer qu'il sont un bien du domaine de la Couronne, comme la liste civile du Roi, ou les autres biens, meubles ou immeubles, qui constituent la dotation du Souverain ? Qu'on nous le dise donc : quelle est parmi ces diverses classes de biens régaliens ou domaniaux celle dans laquelle sont compris les offices ? On cherchera vainement, on ne la trouvera pas.

Quelle est la conséquence de ces observations ? La conséquence est que la propriété des offices est une propriété privée, n'ayant aucun caractère régalien, et dont l'Etat ne peut exiger le sacrifice que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

PRESIDENTE. Il deputato Galvagno ha facoltà di parlare.

GALVAGNO. Pregherei il signor presidente di dar la parola ad un altro oratore che discorresse in favore del progetto, avendo intenzione di oppugnarlo, come i due preopinanti ; così eviterei anche di ripetere quanto fu da loro detto.

PRESIDENTE. Gli altri iscritti sono tutti contro della legge. Do allora facoltà di parlare al deputato Botta.

BOTTA. Siccome l'ora è tarda, e si tratta di una questione piuttosto arida, pregherei la Camera di permettermi di parlare domani.

PRESIDENTE. Se si potesse continuare la seduta sarebbe meglio.

(Si alzano molti deputati per uscire.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle piazze privilegiate.